

DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Roma, 8 febbraio 2007

INDICE

Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

<u>Attività professionali</u>	<i>pag.</i>
STUDIO SK30U	3
Codici attività:	
74.20.3 - Attività di aerofotogrammetria e cartografia	
74.20.D - Altre attività tecniche	
STUDIO TK23U	4
Codice attività:	
74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata	
STUDIO TK24U	6
Codice attività:	
74.14.B - Consulenze fornite da agronomi e periti agrari	
STUDIO TK25U	25
Codice attività:	
74.14.A - Consulenze fornite da agronomi	
STUDIO UK03U	34
Codice attività:	
74.20.A - Attività tecniche svolte da geometri	
STUDIO UK04U	40
Codice attività:	
74.11.1 - Attività degli studi legali	
STUDIO UK05U	50
Codici attività:	
74.12.A - Servizi forniti da dottori commercialisti	
74.12.B - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	
74.14.2 - Consulenza del lavoro	
STUDIO UK18U	65
Codice attività:	
74.20.E - Studi di architettura	
STUDIO UK21U	79
Codice attività:	
85.13.0 - Servizi degli studi odontoiatrici	
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	85

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO SK30U

Codice Attività 74.20.D – Altre attività tecniche; Codice Attività 74.20.3 – Attività di aerofotogrammetria e cartografia.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali della So.Se. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio SK30U, rispettivamente in data 21 novembre e 13 dicembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 ottobre 2006 con nota prot. num. 147904/2006.

Alla riunione del 21 novembre 2006 è intervenuto il solo rappresentante dell'ANCOT. Alla riunione del 13 dicembre 2006, non sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni di categoria né sono stati formulati rilievi o osservazioni sullo studio SK30U.

Si ritiene che il prototipo dello studio SK30U, rappresenti le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 6 febbraio 2007

Leonardo Baglioni

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TK23U

Codice attività: 74.20.3 – Servizi di ingegneria integrata

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata una riunione presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK23U in data 11 dicembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 6 ottobre 2006 con nota prot. n. 150321 e nella predetta riunione sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A , dell'OICE e della PROGIN.

Nell'ambito della predetta riunione e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

I rappresentanti dell'OICE hanno rilevato che nello studio di settore in oggetto, applicabile alle imprese di ingegneria non si tiene conto, nella determinazione della congruità, del valore di incremento della variazione delle rimanenze scaturente dalla differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R..

Questo elemento contabile assume un significato assai importante nelle imprese del settore, la mancanza della sua previsione all'interno della funzione matematica per il calcolo dei ricavi stimati dallo studio, potrebbe determinare delle situazioni di non congruità non giustificate.

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La mancanza degli elementi contabili lamentata dall'OICE potrebbe, in effetti, comportare un calcolo non corretto dei ricavi congrui nei confronti di quelle imprese che adottano il criterio di valutazione delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sulla base del costo. Tuttavia, va tenuto presente che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 70, della legge finanziaria per l'anno 2007 che ha previsto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 93 del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006, si assisterà ad una graduale scomparsa di tali poste contabili. Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ritiene che durante il periodo transitorio la predetta

situazione potrà essere correttamente gestita attraverso adeguate istruzioni agli uffici al fine di tenere conto di tali poste contabili nella valutazione di congruità.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, l'esame del prototipo, ha consentito di verificare, soprattutto sulla base degli esempi concreti messi a disposizione dagli intervenuti, la sostanziale idoneità dello studio TK23U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale vivono ed operano i professionisti del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale. In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla commissione per la validazione degli studi di settore il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 6 febbraio 2007

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TK24U

Codice attività: 74.14.B – Consulenze fornite da Agrotecnici e Periti agrari

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate due riunioni presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK24U in data 6 luglio 2006 e 19 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 12 maggio 2006 con nota prot. n. 78093 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e dei seguenti Ordini professionali:

- Consiglio Nazionale degli Agrotecnici;
- Consiglio Nazionale dei Geometri;
- Consiglio Nazionale dei Geologi.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici premettendo che il nuovo studio di settore TK24U (evoluzione dello studio SK24U), la cui funzione di stima dei compensi è fondata essenzialmente sul numero delle prestazioni e sull'ammontare dei compensi attribuibili a ciascuna di esse, risolve effettivamente alcuni dei problemi che si erano in precedenza manifestati, in particolare per le situazioni cosiddette di "marginalità", fa comunque rilevare che rimangono ancora insoluti alcuni problemi, che di seguito si evidenziano, che non consentono ancora di addivenire ad un'approvazione definitiva del nuovo modello.

1. MODULISTICA

la puntuale individuazione della tipologia di attività esercitata dal contribuente è fondamentale per una corretta applicazione dello studio di settore; infatti la determinazione dell'ammontare dei compensi congrui viene effettuata tenendo in considerazione il numero degli incarichi.

In particolare viene individuato il compenso medio per ciascuna tipologia di prestazione, che sarà confrontato osservando una distribuzione di professionisti ed individuando all'interno di questa un valore minimo dei compensi: di conseguenza, se il compenso medio risulterà superiore al minimo il contribuente sarà congruo.

E' ben evidente che in una tale fattispecie ove i contribuenti non avessero chiaro cosa si intenda per "incarico", si avrebbero comportamenti differenti ed opposti, tali da inficiare completamente lo studio di settore. Ad esempio un professionista che riceve da un unico committente (in ipotesi, una Società di utility) l'incarico di eseguire 50 pratiche catastali a fini espropriativi e ritenesse, per l'unicità della commessa, di indicarla come un unico "incarico", per l'entità del valore del medesimo, "alzerebbe" enormemente la media, facendo divenire non congrui tutti gli altri professionisti che invece svolgono incarichi identici per committenti privati od individuali (oppure che, in identica situazione, contabilizzano l'attività con 50 incarichi e non con uno).

A ciò si aggiunga l'obiettivo difficoltà dei professionisti contribuenti, con attività plurime per soggetti e per settori, a collocarsi nei cluster predefiniti.

Questa problematica era emersa con palmare evidenza già in esito all'esame del precedente prototipo di studio di settore, dove la maggior parte dei contribuenti utilizzavano, al fine di individuare l'attività esercitata, il rigo residuale D26 contenuto nel modello e riguardante la voce "Altre attività", fenomeno che, per l'entità di diffusione, evidenziava obiettive difficoltà da parte dei contribuenti stessi di collocarsi con esattezza in uno dei cluster proposti.

Per ovviare a quanto sopra, si propone quindi:

- a) Di inserire all'interno del quadro D un ulteriore rigo concernente le attività svolte per conto di Enti pubblici (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Agenzie Regionali, ecc.) ovvero per privati nell'ambito di gare di appalto promosse dai medesimi Enti pubblici per l'affidamento di attività di controllo agro-forestale ed ambientale, ciò in considerazione del fatto che si tratta di interventi eseguiti nell'ambito di commesse pubbliche, quindi senza che via sia la possibilità di occultare in tutto o in parte i relativi compensi.

Il nuovo modello dovrebbe "sterilizzare" le predette attività al fine di stimare correttamente l'ammontare dei compensi congrui, o almeno se ne dovrebbe tener conto nell'individuazione dei valori minimi applicati dalla funzione di stima dei compensi.

- b) La medesima sterilizzazione dovrebbe essere effettuata anche con riferimento ai professionisti che effettuano le perizie giudiziali, ed in genere perizie per conto di Enti pubblici, indicate in corrispondenza del rigo D15, o quanto meno se ne dovrebbe tenere conto, anche in questo caso, con riferimento all'individuazione dei predetti minimi.

Al fine di facilitare la compilazione del modello la descrizione attualmente indicata in corrispondenza del rigo D15 potrebbe essere modificata in "Perizie giudiziali su incarico del Tribunale", così da agevolare il compito dei professionisti al fine di compilare correttamente il modello, evitando l'indicazione in corrispondenza di un unico rigo delle perizie giudiziali e di quelle di parte.

- c) Per quanto riguarda "Stime e perizie", da indicare al rigo D16, dovrebbe essere possibile consentire l'individuazione di quelle relative ai "danni grandine" ovvero altre tipologie di stime e perizie forfettizzate, ponendole in relazione con il numero delle giornate "lavorate". Infatti frequentemente le compagnie di assicurazione ovvero altri soggetti affidano le perizie e le stime ai professionisti con l'impegno, da parte di questi, a realizzarne un determinato numero giornaliero con compensi particolarmente ridotti o forfettizzati.
- d) E' necessario che sia possibile distinguere alcune tipologie di prestazioni, come previsto per altri studi di settore, in "Prestazioni non remunerate a forfait" e "Prestazioni remunerate a forfait"; infatti frequentemente le aziende agricole, ed in particolare quelle piccole e medie,

convengono con i professionisti un importo forfettario periodico od annuale per l'insieme delle prestazioni erogate, indipendentemente dal loro valore unitario.

Tale tipologia di compenso è altresì applicata da tutti i professionisti titolari di uno sportello CAA-Centro Agricolo Autorizzato, dove in questo caso l'importo massimo forfettizzato del servizio reso è determinato preventivamente, secondo indicazioni dello stesso CAA.

2. CONGRUITA'

Il nuovo modello, partendo dal numero delle prestazioni professionali distinto per le diverse tipologie di attività, determina l'ammontare del compenso medio praticato dal professionista e lo pone a confronto con un valore minimo quantificato attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi concernente le medesime prestazioni; il valore minimo viene determinato anche osservando i dati che sono stati forniti in passato (con i modelli) dagli stessi professionisti.

Pertanto, anche se vengono scartate le "code" della distribuzione, il valore minimo risulta influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti al fine di individuare il numero degli incarichi o delle prestazioni. Ne consegue che, se i criteri che sono stati seguiti a tal fine non sono stati sempre corretti, anche il valore minimo determinato ed impiegato per effettuare la predetta operazione di confronto, non sarà attendibile; peraltro è noto che uno dei problemi più rilevanti nel nuovo modello è precisamente rappresentato dall'individuazione di criteri uniformi riguardanti l'identificazione del numero degli incarichi.

In particolare, con proiezioni su contabilità reali, si è osservato quanto segue:

- a) Il nuovo modello non funziona correttamente quando il professionista riceve acconti di modesta entità, infatti in questi casi il nuovo studio considera due o più volte la prestazione, sia al momento di ricevere l'acconto iniziale, sia all'atto del saldo ovvero della percezione di ulteriori acconti. Soprattutto per gli acconti di modesta entità è probabile che il contribuente venga a trovarsi in una situazione di non congruità dovendo confrontare non l'intero compenso, ma solo il predetto acconto, con il valore minimo del compenso risultante dall'osservazione della predetta distribuzione; detto problema potrebbe riproporsi nel caso di acconti successivi o dello stesso saldo.

Sempre a questo riguardo è del tutto evidente che il nuovo modello può funzionare correttamente solo se vengono fornite ai contribuenti indicazioni precise ed univoche circa i criteri di determinazione degli "incarichi", consentendo così a costoro di applicarle con pochi o nulli margini di dubbio.

- b) Il "nuovo prototipo", inoltre, non tiene conto del fatto che in alcuni casi i compensi sono più bassi della media in quanto determinati secondo criteri di tipo forfettario, dove la forfettizzazione può essere dovuta a più cause. Il "nuovo" modello dovrebbe quindi tenere conto delle possibili forme di forfettizzazione dei compensi e le prestazioni dovrebbero essere divise non solo con riferimento alla diversa tipologia, ma anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi.
- c) Inoltre è opportuno considerare i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai professionisti all'inizio dell'attività, dove solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi, in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

3. COERENZA

Per quanto riguarda la coerenza è stato fatto rilevare che:

- a) Il nuovo modello, dopo aver eliminato la rilevanza dei costi al fine di determinare l'ammontare dei compensi congrui, prende in considerazione il medesimo elemento (i costi) per "costruire" i

nuovi indicatori di coerenza. In particolare uno di questi è dato dall'incidenza dei costi sui compensi, tuttavia tale indice non appare sempre o particolarmente significativo.

Infatti i costi sono temporalmente frequentemente scollegati rispetto all'effettiva realizzazione della prestazione, cioè dal momento in cui il compenso risulterà effettivamente incassato; i costi devono essere sostenuti immediatamente al fine di espletare l'attività ed invece il momento in cui i compensi saranno effettivamente percepiti si pone più avanti nel tempo anche in relazione a molteplici variabili e tra queste la tipologia del cliente.

Ad esempio il problema si manifesta con maggiore evidenza per le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici.

Le spese, spesso rilevanti anche in considerazione del tipo di incarico, devono essere sostenute subito, invece gli incassi risultano molto diluiti o spostati nel tempo. Tale indicatore di coerenza potrebbe essere realmente valido solo monitorando un lasso temporale ben più esteso rispetto al singolo periodo di imposta.

- b) Le osservazioni sopra riportate valgono anche con riferimento al secondo indice di coerenza, costituito dalla resa del capitale. Le spese sostenute per attrezzare in maniera idonea una struttura professionale (l'acquisto di computer, mobili, ecc.) rappresentano una condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale, ma in concreto il dato è privo di collegamento (o non lo è necessariamente) con gli incarichi che il professionista riuscirà ad acquisire.
- c) L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato chiaramente come l'indice rappresentato dalla "resa oraria" si sia rivelato del tutto insufficiente. Lo svolgimento dell'attività professionale avviene anche al di fuori della struttura di lavoro (fuori dallo studio) con una serie di attività che, solo in apparenza, sono del tutto scollegate dall'attività professionale in senso stretto; questa ultima infatti deve essere più correttamente intesa a tutto tondo essendo esercitata non solo tramite consulenze, pareri o altri lavori, ma anche tramite la fase indispensabile di aggiornamento professionale o tramite rapporti interpersonali come, ad esempio, per rimanere in campo agricolo, alla presenza nelle piazze nei giorni di mercato od alla partecipazione ad incontri conviviali.

In buona sostanza, proprio in considerazione delle caratteristiche proprie delle attività professionali, completamente diverse da quelle concernenti le imprese, e considerato anche il rapporto fiduciario con la clientela, è assai difficile procedere ad una misurazione oggettiva della "resa del professionista".

Sempre per rimanere alla resa oraria, si deve sottolineare che per un libero professionista il numero settimanale delle ore effettivamente lavorate può essere elevatissimo ed altresì disgiunto da un compenso diretto ed immediato. Ad esempio si può dedicare tempo ad una attività, anche con lavori in equipe, per ottenere prestigio o per aumentare la propria bibliografia, il tutto finalizzato ad incrementare sia la clientela futura che il "valore" futuro delle proprie prestazioni.

- d) In ultimo, e sempre con riferimento alla resa oraria, si chiede che venga eliminato l'indice di non coerenza per eccesso. Vi possono essere, infatti, condizioni o periodi particolari (la contabilità dei professionisti opera tuttora con il principio di cassa) che originano incassi rilevanti.

Del resto l'incoerenza per eccesso è una contraddizione in termini: non può essere ritenuto non fedele un contribuente che dichiara molto (perciò non evade), scarica pochi costi, e quindi molto paga di imposte all'Erario.

4. LA REINTRODUZIONE DELLA REGOLA "DEL DUE SU TRE"

Per quanto riguarda la concreta applicazione dello studio di Settore si ritiene necessaria la reintroduzione della cosiddetta regola “del due su tre”. In buona sostanza, una volta che lo studio di settore sarà stato approvato definitivamente, l'accertamento sarà possibile solo laddove il contribuente non risulti congruo per due periodi di imposta nell'arco di un triennio.

Tale modifica è indispensabile in considerazione del fatto che applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed i problemi che scaturiscono a seguito della percezione di acconti sulle prestazioni professionali richiedono, al fine di verificare la sussistenza o meno della congruità, il monitoraggio di un periodo di tempo più esteso.

Inoltre, l'attività di aggiornamento e di revisione degli studi di settore ha dimostrato che l'intervallo di confidenza si è ristretto. Pertanto è necessario considerare congrui anche i valori compresi all'interno del predetto intervallo in quanto il compenso minimo rappresenta comunque un valore possibile.

In conclusione il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ritiene che lo Studio di settore TK24U, alla luce di una prima disamina, risulta migliorato rispetto al precedente, tuttavia un'opinione più attendibile potrà essere manifestata allorquando le modifiche saranno applicate non ad un numero limitato di professionisti, ma a tutti gli appartenenti alla categoria.

I problemi emersi durante questa fase di verifica, come quelli concernenti gli acconti e le rilevanti innovazioni relative agli indicatori di coerenza, rendono indispensabile un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori, necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda il punto 1, l'Agenzia delle Entrate e la Sose si dichiarano disponibili ad integrare il modello di comunicazione dei dati rilevanti afferente il relativo studio di settore con le informazioni aggiuntive che si riterranno opportune.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla congruità di cui al punto 2, occorre evidenziare che la “non congruità” del contribuente, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

In realtà nell'individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato l'Agenzia ritiene che per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell'impatto del “criterio di cassa” sulla congruità dei compensi, l'utilizzo della nuova metodologica consente di superare il problema attualmente presente di “non congruità” derivante da costi non allineati con i relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano “non congrui” perché hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo, con l'obiettivo di distinguere le prestazioni “completate” da quelle “in corso di espletamento”.

A tal fine si ritiene utile modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore, per inserire le ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla coerenza di cui al punto 3, ed in particolare sullo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui vengono percepiti i relativi compensi, valgono le stesse considerazioni effettuate riguardo al punto 2.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, l'esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK24U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo condizionato all'applicazione monitorata dello studio.

Roma 6 febbraio 2007



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 31 maggio 2006

Prot. n. 2987 OR/lr

Oggetto: Studi di Settore TK24U -
Codice attività 74.14.B -
Consulenze fornite da
Agrotecnici e Periti agrari.
"Cluster analysis".
Osservazioni.

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail alessandro.madia@agenziaentrate.it

e, p. c. Spett. SO.SE - Società per gli Studi di Settore
alla c.a. Dott. Mauro AMATORI
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail mamatori@sose.it

RACCOMANDATA

Si richiama la nota di codesta Direzione del 12.5.2006, prot. n. 78093, di pari argomento per precisare di seguito le osservazioni dello scrivente Collegio Nazionale.

Si deve preliminarmente esprimere apprezzamento per l'impegno profuso dall'Agenzia delle Entrate e dalla SO.SE per rendere lo studio il più vicino possibile alla realtà della categoria, precisando che le osservazioni che seguono tendono al medesimo obiettivo, nell'ulteriore considerazione che i fenomeni di evasione fiscale sono un vero e proprio crimine, che colpisce maggiormente i soggetti che adempiono ai propri doveri fiscali e che, quindi, hanno tutto l'interesse a che tale fenomeno delittuoso venga almeno arginato.

L'analisi compiuta sullo studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché dei Periti agrari consente di effettuare alcune considerazioni riguardanti:

- la formazione di taluni *cluster*;
- le specifiche modalità di svolgimento dell'attività professionale;
- le variabili che incidono sulla determinazione dell'ammontare dei compensi congrui.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 – 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 – Fax 0543/795.263 – E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it – www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia – Via Arenula, 71 – 00186 ROMA - 06/6885.2531

In particolare:

- 1) I primi dieci cluster sono caratterizzati da una numerosità modesta, il 50 per cento dei professionisti (1.341 soggetti) si è andato a collocare all'interno dell'undicesimo cluster "Professionisti che svolgono diverse tipologie di attività"; è dunque necessario, secondo le considerazioni che saranno meglio svolte più avanti, dividere perlomeno in due parti questo mega-cluster diversamente, sulla base di una realtà di riferimento così diversificata, la funzione di regressione utilizzata per la stima dei compensi non sarà in grado di determinare correttamente l'ammontare dei compensi congrui.
- 2) **Il cluster 1**, riguardante i "Professionisti specializzati nell'esecuzione di stime e perizie" risulta correttamente individuato; tuttavia i fenomeni meteorologici, la variabilità del clima e, conseguentemente, l'esistenza o meno di danni alle colture che sono soggetto di perizia, potrebbero dare luogo ad un'improvvisa contrazione dei compensi. In sostanza se nella zona in cui opera solitamente il professionista non si verificano danni da calamità, il lavoratore autonomo, in conseguenza dell'estremo grado di specializzazione richiesto, ben difficilmente è in grado di convertire le predette prestazioni in ulteriori tipologie di attività.
- 3) **Il cluster 2**, riguardante i "Professionisti specializzati in studi agronomici, geopedologici, di assestamento forestale e pianificazione territoriale" risulta correttamente individuato; risulta però necessario introdurre tra le varie informazioni alcuni indicatori concernenti le condizioni e la tempistica dei pagamenti delle prestazioni: infatti ben il 38% dei soggetti lavora con le amministrazioni pubbliche, realizzando il 73% dei compensi complessivi, dove frequentemente tali soggetti percepiscono gli onorari anche decorsi tre anni dall'esecuzione della prestazione. Conseguentemente, sulla base delle disposizioni attualmente applicabili, ben difficilmente la funzione di regressione sarà in grado, considerate le particolari modalità di svolgimento dell'attività, di effettuare correttamente la stima dei compensi congrui.
Inoltre è necessario anche distinguere i professionisti che lavorano con aziende che producono in serre, rispetto alle aziende che producono in "campo aperto" dove, in questo secondo caso, l'attività di verifica svolta a cura del professionista incaricato circa la sussistenza o meno delle condizioni che rendono possibile la produzione di un determinato prodotto (*a campo aperto*) è diversa, dovendo prendere in esame anche la variabilità dell'elemento climatico; appare pertanto necessario effettuare la predetta distinzione, in quanto essa è in grado di incidere consistentemente sull'ammontare dei compensi che il professionista può realizzare.
- 4) **Il cluster 3**, riguardante i "Professionisti specializzati in perizie giudiziali" risulta correttamente individuato, appare però necessario sterilizzare, ai fini del corretto funzionamento dello studio, i compensi derivanti per intero della predetta attività; ad esempio i soggetti che hanno percepito esclusivamente compensi su incarichi del Tribunale dovrebbero risultare sempre congrui, indipendentemente dall'ammontare degli stessi.

- 5) Con riferimento al **cluster 4**, riguardante i “*Professionisti specializzati in collaudi e controlli*”, si deve segnalare l'estrema alea della capacità a produrre compensi con identica regolarità, infatti il conferimento degli incarichi e l'impegno professionale si pongono in relazione diretta sia con i fenomeni meteo ed il clima (*che possono favorire o meno determinate malformazioni del prodotto vegetale*), che con l'esistenza o meno di interventi e finanziamenti pubblici, all'esito dei quali i collaudi vengono svolti; come è noto tali finanziamenti hanno erogazione non prevedibile ed intermittente, in relazione alle politiche pubbliche di intervento ed alle disponibilità *-invero decrescenti-* dall'Erario.
- 6) Per quanto riguarda il **cluster 7**, avente ad oggetto i “*Professionisti specializzati nell'analisi/controlli di prodotti e sostanze agrarie*”, valgono le medesime già formulate con riferimento al cluster 4; in gran parte l'ammontare dei compensi si pone in relazione diretta con una variabile poco prevedibile data dall'andamento climatico.
- 7) Con riferimento al **cluster 11**, riguardante i “*Professionisti che svolgono diverse tipologie di attività*”, è già stato rilevato che tale gruppo omogeneo appare eccessivamente numeroso, essendo composto da ben 1.341 soggetti; dovrebbe quindi necessariamente essere previsto almeno un ulteriore cluster riguardante i tecnici che operano nel settore delle attività di controllo esternalizzate dalle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare che ricevono l'incarico di verificare l'esatta corrispondenza di quanto dichiarato da parte delle aziende agricole che hanno presentato richiesta per accedere ai contributi comunitari e/o pubblici, nell'ambito della *c.d. PAC-Politica Agricola Comune*.
Queste attività vengono affidate, quasi sempre in regime di appalto pubblico, sia dal MIPAF-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che da AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che dalle Agenzie regionali *-ove costituite-*; allo stato queste attività sono svolte da un Consorzio (*AGRISIAN*) che presto sarà costituito al 51% da Enti pubblici; le società e gli Enti partners del Consorzio hanno il compito di gestire le attività di controllo sulle aziende agricole beneficiarie di contributi pubblici “PAC” in tutta Italia e, per farlo, debbono servirsi di professionisti specializzati (*Agrotecnici*).
Appare dunque evidente, anche in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della predetta attività, la necessità di individuare un apposito cluster inoltre, trattandosi di interventi eseguiti su committenza di natura pubblica, che non lasciano alcuna possibilità a forme di evasione ad elusione fiscale, i soggetti che hanno percepito esclusivamente (*ovvero in grande prevalenza*) compensi di tale natura dovrebbero risultare sempre congrui, indipendentemente dall'ammontare dei compensi stessi.

Si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 6 novembre 2006

Prot. n. 5672 OR/ml

Oggetto: Studi di Settore TK24U -
Codice attività 74.14.B -
Consulenze fornite da
Agrotecnici e Periti agrari.
"Cluster analysis".
**Prime osservazioni
sul nuovo prototipo.**

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail: alessandro.madia@agenziaentrate.it

e, p. c. Spett. SO.SE - Società per gli Studi di Settore
alla c.a. Dott. Mauro AMATORI
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail: mamatori@sose.it

RACCOMANDATA

L'analisi compiuta sul "**nuovo prototipo**" dello studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*nonché dei Periti agrari*) consente di effettuare alcune considerazioni riguardanti la necessità di acquisire ulteriori dati tramite la compilazione del quadro Z, finalizzata:

- a) ad apportare significative modifiche alla modulistica, consentendo ai contribuenti di individuare correttamente la tipologia di attività esercitata;
- b) ad aumentare la capacità dello studio di settore di individuare l'ammontare dei compensi che con il maggior grado di probabilità il professionista avrà percepito, cioè dei compensi congrui.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - 06/6885.2531

Con riferimento al primo punto deve osservarsi che, con il “nuovo prototipo”, la corretta individuazione della tipologia di attività esercitata a cura del contribuente è fondamentale per un corretta applicazione dello studio di settore; infatti la determinazione dell’ammontare dei compensi congrui viene effettuata tenendo in considerazione il *numero degli incarichi*. In particolare viene individuato il compenso medio per ciascuna tipologia di prestazione, che sarà confrontato osservando una distribuzione di professionisti ed individuando all’interno di questa un valore minimo dei compensi, in conseguenza se il compenso medio risulterà superiore al minimo il contribuente sarà congruo.

In precedenza è stato già osservato da questo Collegio, effettuando la cosiddetta analisi dei “cluster”, come un elevato numero di professionisti, al fine di individuare l’attività esercitata, abbia utilizzato il rigo residuale D26 contenuto nel modello e riguardante la voce “altre attività”, circostanza che evidenzia obiettive difficoltà da parte dei contribuenti di collocarsi con esattezza.

Una simile situazione confligge con la filosofia degli studi di settore e, quel che più importa, con la loro applicazione; appare dunque necessario implementare le descrizioni delle attività esercitate ed individuate in corrispondenza dei rigi da D06 a D26. La modifica consentirà ai professionisti di utilizzare la voce residuale solo in casi marginali e lo studio di settore aumenterà in misura considerevole, la capacità di stima dei compensi congrui.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si propone di inserire all’interno del quadro *D* un ulteriore rigo concernente un’altra tipologia di attività. In corrispondenza del nuovo rigo dovranno essere indicate le attività di controllo affidate in regime di appalto pubblico, sia dal MIPAF - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che da AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Si ricorda che il compito di questi organismi è quello di gestire le attività di controllo sulle aziende agricole beneficiarie di contributi pubblici “PAC” sull’intero territorio nazionale e per effettuare questi controlli è necessario avvalersi dell’opera di professionisti specializzati; in considerazione del fatto che si tratta di interventi eseguiti sulla base di commesse pubbliche, quindi senza possibilità di occultare in tutto o in parte i relativi compensi, si propone di “sterilizzare” le predette attività al fine di stimare correttamente l’ammontare dei compensi congrui.

La medesima sterilizzazione dovrebbe essere effettuata per i professionisti che effettuano le perizie giudiziali indicate in corrispondenza del rigo *D15*. Invece le perizie di parte, che continueranno ad influire per la stima della congruità, saranno ancora indicate in corrispondenza del rigo *D16*. Al fine di facilitare la compilazione del modello la descrizione attualmente indicata in corrispondenza del rigo *D15* potrebbe essere modificata in “*Perizie giudiziali su incarichi del Tribunale*”. La nuova indicazione dovrebbe agevolare il compito dei professionisti al fine di compilare correttamente il modello, evitando l’indicazione in corrispondenza di un unico rigo delle perizie giudiziali e di quelle di parte.

Per quanto riguarda le “*stime e perizie*” da indicare al rigo *D16* dovrebbero essere chiaramente individuate quelle relative ai danni grandine ponendole in relazione con il numero delle giornate “lavorate”, frequentemente infatti le compagnie di assicurazione affidano le perizie ai professionisti con l’impegno da parte di questi a realizzarne un determinato numero giornaliero con compensi particolarmente ridotti.

Il corretto funzionamento dello studio di settore è basato, come già ricordato, sull’esatta individuazione del numero degli incarichi. Pertanto questo Collegio ritiene necessario che le istruzioni allegate al modello forniscano con la massima puntualità i criteri da utilizzare per effettuare tale individuazione. A tal proposito è necessario che talune prestazioni vengano distinte, come previsto per altri studi di settore, in “prestazioni non remunerate a forfait” e “prestazioni remunerate a forfait” facendo riferimento, in questo caso, ad una pluralità di prestazioni di natura diversa, solitamente aventi carattere continuativo, per ognuna delle quali non è stato determinato uno specifico compenso. Questo Collegio si riserva di specificare entro un breve periodo di tempo, ma in un momento successivo, quali prestazioni sono solitamente riconducibili tra quelle remunerate “a forfait”

Un’ultima annotazione deve essere svolta con riferimento alle attività di perizie grandine. E’ necessario rilevare distintamente in ruoli di coordinatore, rilevatore, assistente o eventuali altre mansioni ricoperte per le predette attività. Infatti i compensi sono variabili per ciascuna delle predette funzioni. Occorrerà quindi rilevare anche la percentuale dei compensi in rapporto all’ammontare complessivo degli stessi.

Si ringrazia per l’attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 1 febbraio 2007

Prot. n. 0454 OR/lr

Studio di settore TK24U -
Agrotecnici e Agrotecnici
laureati - Osservazioni sul
"nuovo prototipo".

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail Alessandro.madia@agenziaentrate.it

e, p.c. Spett. SO.SE - Società per gli studi di Settore
alla c.a. Dott. Mauro AMATORI
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 ROMA
e-mail mamatori@sose.it

Lo studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati SK24U è stato approvato a titolo sperimentale ed utilizzato fino al periodo di imposta 2005; tale modello ha però dimostrato di non essere idoneo a stimare i compensi che, con il maggior grado di probabilità, possono essere percepiti dai professionisti appartenenti alla categoria, in relazione alle differenti condizioni in cui operano.

Nel corso dei diversi incontri effettuati con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SOSE, lo scrivente ha fornito indicazioni relative alle variabili da più idoneamente adottare, per stimare correttamente i compensi professionali, anche in relazione alle peculiarità della professione.

L'esperienza maturata fino ad oggi ha dimostrato che un modello sostanzialmente fondato sull'ammontare dei costi sostenuti, anche tenendo conto della diversa tipologia delle spese, non funziona correttamente. I risultati conseguiti con l'applicazione del prototipo dello studio di settore hanno dimostrato che un modello così concepito non riesce a tenere conto delle specificità che caratterizzano la professione esercitata dagli Agrotecnici e dagli Agrotecnici laureati, producendo risultati che si sono rivelati, assai frequentemente, poco attendibili.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 – 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 – Fax 0543/795.263 – E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it – www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia – Via Arenula, 71 – 00186 ROMA - 06/6885.2531

Per tale ragione è chiesta la modifica dello studio di settore per cogliere quelle situazioni di “marginalità”, ed altre specificità, che il precedente prototipo non riusciva ad individuare.

Nel corso di una riunione convocata presso la SOSE, è stato presentato, il nuovo studio di settore riguardante la categoria, che appare diverso rispetto alla versione precedente ed utilizza, con riferimento alla funzione di stima, variabili totalmente nuove; a tale riguardo si desidera preliminarmente formulare apprezzamento per l’impegno profuso nel tentativo di migliorare la metodologia di determinazione dei compensi.

Il “nuovo” studio di settore TK24U (*evoluzione dello studio SK24U*), la cui funzione di stima dei compensi è fondata essenzialmente sul numero delle prestazioni e sull’ammontare dei compensi attribuibili a ciascuna di esse, risolve effettivamente alcuni dei problemi che si erano in precedenza manifestati; in particolare il modello così come modificato riesce ad identificare e stimare più correttamente i compensi anche per quelle fattispecie cosiddette di “marginalità”, cioè per quei professionisti che esercitano principalmente altre attività (*di solito insegnamento o l’impresa agricola od altra attività*), ovvero che sono ormai prossimi all’età pensionabile.

Ciò nonostante rimangono ancora insoluti alcuni problemi, che di seguito si evidenziano, che non consentono ancora di addivenire ad un’approvazione definitiva del nuovo modello.

OSSERVAZIONI CONCERNENTI LA MODULISTICA

Con riferimento a tale punto deve osservarsi, come già rilevato in altre sedi, che la puntuale individuazione della tipologia di attività esercitata dal contribuente è fondamentale per una corretta applicazione dello studio di settore; infatti la determinazione dell’ammontare dei compensi congrui viene effettuata tenendo in considerazione il numero degli incarichi.

In particolare viene individuato il compenso medio per ciascuna tipologia di prestazione, che sarà confrontato osservando una distribuzione di professionisti ed individuando all’interno di questa un valore minimo dei compensi: in conseguenza, se il compenso medio risulterà superiore al minimo il contribuente sarà congruo.

E’ ben evidente che in una tale fattispecie ove i contribuenti non avessero chiaro cosa si intenda per “incarico”, si avrebbero comportamenti differenti ed opposti, tali da inficiare completamente lo studio di settore. Ad esempio un professionista che riceve da un unico committente (*in ipotesi, una Società di utility*) l’incarico di eseguire 50 pratiche catastali a fini espropriativi e ritenesse, per l’unicità della commessa, di indicarla come un unico “incarico”, per l’entità del valore del medesimo, “alzerebbe” enormemente la media, facendo divenire non congrui tutti gli altri professionisti che invece svolgono incarichi identici per committenti privati od individuali (*oppure che, in identica situazione, contabilizzano l’attività con 50 incarichi e non con uno*).

A ciò si aggiunga l'obiettivo difficoltà dei professionisti contribuenti, con attività plurime per soggetti e per settori, a collocarsi nei *cluster* predefiniti.

Questa problematica era emersa con palmare evidenza già in esito all'esame del precedente prototipo di studio di settore, dove la maggior parte dei contribuenti utilizzavano, al fine di individuare l'attività esercitata, il rigo residuale D26 contenuto nel modello e riguardante la voce "*Altre attività*", fenomeno che, per l'entità di diffusione, evidenziava obiettive difficoltà da parte dei contribuenti stessi di collocarsi con esattezza in uno dei *cluster* proposti.

Per ovviare a quanto sopra, si propone quindi:

1. Di inserire all'interno del quadro D un ulteriore rigo concernente le attività svolte per conto di Enti pubblici (*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Agenzie Regionali, ecc.*) ovvero per privati nell'ambito di gare di appalto promosse dai medesimi Enti pubblici per l'affidamento di attività di controllo agro-forestale ed ambientale, ciò in considerazione del fatto che si tratta di interventi eseguiti nell'ambito di commesse pubbliche, quindi senza che via sia la possibilità di occultare in tutto o in parte i relativi compensi.
Il nuovo modello dovrebbe "sterilizzare" le predette attività al fine di stimare correttamente l'ammontare dei compensi congrui, o almeno se ne dovrebbe tener conto nell'individuazione dei valori minimi applicati dalla funzione di stima dei compensi.
2. La medesima sterilizzazione dovrebbe essere effettuata anche con riferimento ai professionisti che effettuano le perizie giudiziali, ed in genere perizie per conto di Enti pubblici, indicate in corrispondenza del rigo D15, o quanto meno se ne dovrebbe tenere conto, anche in questo caso, con riferimento all'individuazione dei predetti minimi.
3. Al fine di facilitare la compilazione del modello la descrizione attualmente indicata in corrispondenza del rigo D15 potrebbe essere modificata in "*Perizie giudiziali su incarico del Tribunale*", così da agevolare il compito dei professionisti al fine di compilare correttamente il modello, evitando l'indicazione in corrispondenza di un unico rigo delle perizie giudiziali e di quelle di parte.
4. Per quanto riguarda "*Stime e perizie*", da indicare al rigo D16, dovrebbe essere possibile consentire l'individuazione di quelle relative ai "danni grandine" ovvero altre tipologie di stime e perizie forfettizzate, ponendole in relazione con il numero delle giornate "lavorate". Infatti frequentemente le compagnie di assicurazione ovvero altri soggetti affidano le perizie e le stime ai professionisti con l'impegno, da parte di questi, a realizzarne un determinato numero giornaliero con compensi particolarmente ridotti o forfettizzati.

5. E' necessario che sia possibile distinguere alcune tipologie di prestazioni, come previsto per altri studi di settore, in "Prestazioni non remunerate a forfait" e "Prestazioni remunerate a forfait"; infatti frequentemente le aziende agricole, ed in particolare quelle piccole e medie, convengono con i professionisti un importo forfettario periodico od annuale per l'insieme delle prestazioni erogate, indipendentemente dal loro valore unitario.
Tale tipologia di compenso è altresì applicata da tutti i professionisti titolari di uno sportello CAA-Centro Agricolo Autorizzato, dove in questo caso l'importo massimo forfettizzato del servizio reso è determinato preventivamente, secondo indicazioni dello stesso CAA.

OSSERVAZIONI SULLA CONGRUITA'

Il nuovo modello, partendo dal numero delle prestazioni professionali distinto per le diverse tipologie di attività, determina l'ammontare del compenso medio praticato dal professionista e lo pone a confronto con un valore minimo quantificato attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi concernente le medesime prestazioni; il valore minimo viene determinato anche osservando i dati che sono stati forniti in passato (*con i modelli*) dagli stessi professionisti.

Pertanto, anche se vengono scartate le "code" della distribuzione, il valore minimo risulta influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti al fine di individuare il numero degli incarichi o delle prestazioni.

Ne consegue che, se i criteri che sono stati seguiti a tal fine non sono stati sempre corretti, anche il valore minimo determinato ed impiegato per effettuare la predetta operazione di confronto, non sarà attendibile; peraltro è noto che uno dei problemi più rilevanti nel nuovo modello è precisamente rappresentato dall'individuazione di criteri uniformi riguardanti l'identificazione del numero degli incarichi.

In particolare, con proiezioni su contabilità reali, si è osservato quanto segue:

6. Il nuovo modello non funziona correttamente quando il professionista riceve acconti di modesta entità, infatti in questi casi il nuovo studio considera due o più volte la prestazione, sia al momento di ricevere l'acconto iniziale, sia all'atto del saldo ovvero della percezione di ulteriori accordi. Soprattutto per gli acconti di modesta entità è probabile che il contribuente venga a trovarsi in una situazione di non congruità dovendo confrontare non l'intero compenso, ma solo il predetto acconto, con il valore minimo del compenso risultante dall'osservazione della predetta distribuzione; detto problema potrebbe riproporsi nel caso di acconti successivi o dello stesso saldo.
E' del tutto evidente che un singolo incarico dovrebbe essere considerato tale, indipendentemente dalla percezione del compenso frazionato.

7. Sempre a questo riguardo è del tutto evidente che il nuovo modello può funzionare correttamente solo se vengono fornite ai contribuenti indicazioni precise ed univoche circa i criteri di determinazione degli “incarichi”, consentendo così a costoro di applicarle con pochi o nulli margini di dubbio.

Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza, in quanto la funzione di stima dei compensi professionali trova applicazione facendo leva proprio su tale dato.

8. Il “nuovo prototipo”, inoltre, non tiene conto del fatto che in alcuni casi i compensi sono più bassi della media in quanto determinati secondo criteri di tipo forfettario, dove la forfettizzazione può essere dovuta a più cause, come già meglio indicato al punto 5 del capitolo “*Osservazioni concernenti la modulistica*”.

Il “nuovo” modello dovrebbe quindi tenere conto delle possibili forme di forfettizzazione dei compensi e le prestazioni dovrebbero essere divise non solo con riferimento alla diversa tipologia, ma anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi.

9. Inoltre è opportuno considerare i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai professionisti all’inizio dell’attività, dove solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi, in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

OSSERVAZIONI SULLA COERENZA

Il nuovo modello, dopo aver eliminato la rilevanza dei costi al fine di determinare l’ammontare dei compensi congrui, prende in considerazione il medesimo elemento (*i costi*) per “costruire” i nuovi indicatori di coerenza.

In particolare uno di questi è dato dall’incidenza dei costi sui compensi, tuttavia tale indice non appare sempre o particolarmente significativo.

Infatti i costi sono temporalmente frequentemente scollegati rispetto all’effettiva realizzazione della prestazione, cioè dal momento in cui il compenso risulterà effettivamente incassato; i costi devono essere sostenuti immediatamente al fine di espletare l’attività ed invece il momento in cui i compensi saranno effettivamente percepiti si pone più avanti nel tempo (*e spesso molto più avanti*), anche in relazione a molteplici variabili e tra queste la tipologia del cliente.

Ad esempio il problema si manifesta con maggiore evidenza per le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici.

Le spese, spesso rilevanti anche in considerazione del tipo di incarico, devono essere sostenute subito, invece gli incassi risultano molto diluiti o spostati nel tempo.

Tale indicatore di coerenza potrebbe essere realmente valido solo monitorando un lasso temporale ben più esteso rispetto al singolo periodo di imposta.

Si precisa altresì:

10. Le osservazioni sopra riportate valgono anche con riferimento al secondo indice di coerenza, costituito dalla resa del capitale. Le spese sostenute per attrezzare in maniera idonea una struttura professionale (*l'acquisto di computer, mobili, ecc.*) rappresentano una condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale, ma in concreto il dato è privo di collegamento (*o non lo è necessariamente*) con gli incarichi che il professionista riuscirà ad acquisire.
11. L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato chiaramente come l'indice rappresentato dalla "resa oraria" si sia rivelato del tutto insufficiente. Lo svolgimento dell'attività professionale avviene anche al di fuori della struttura di lavoro (*fuori dallo studio*) con una serie di attività che, solo in apparenza, sono del tutto scollegate dall'attività professionale in senso stretto; questa ultima infatti deve essere più correttamente intesa a tutto tondo essendo esercitata non solo tramite consulenze, pareri o altri lavori, ma anche tramite la fase indispensabile di aggiornamento professionale o tramite rapporti interpersonali come, ad esempio, per rimanere in campo agricolo, alla presenza nelle piazze nei giorni di mercato od alla partecipazione ad incontri conviviali.
In buona sostanza, proprio in considerazione delle caratteristiche proprie delle attività professionali, completamente diverse da quelle concernenti le imprese, e considerato anche il rapporto fiduciario con la clientela, è assai difficile procedere ad una misurazione oggettiva della "resa del professionista".
12. Sempre per rimanere alla resa oraria, si deve sottolineare che per un libero professionista il numero settimanale delle ore effettivamente lavorate può essere elevatissimo ed altresì disgiunto da un compenso diretto ed immediato.
Ad esempio si può dedicare tempo ad una attività, anche con lavori in equipe, per ottenere prestigio o per aumentare la propria bibliografia, il tutto finalizzato ad incrementare sia la clientela futura che il "valore" futuro delle proprie prestazioni.
Ancora, compilando il vecchio prototipo dello Studio di settore, è stato osservato aumentando le ore di lavoro per settimana (*fino al raddoppio*) e le settimane di lavoro in un anno non si ottiene alcuna modifica della resa oraria, e ciò pare davvero singolare.
13. In ultimo, e sempre con riferimento alla resa oraria, si chiede che venga eliminato l'indice di non coerenza per eccesso.
Vi possono essere, infatti, condizioni o periodi particolari (*la contabilità dei professionisti opera tuttora con il principio di cassa*) che originano incassi rilevanti.
Del resto l'incoerenza per eccesso è una contraddizione in termini: non può essere ritenuto non fedele un contribuente che dichiara molto (*perciò non evade*), scarica pochi costi, e quindi molto paga di imposte all'Erario.

LA REINTRODUZIONE DELLA REGOLA “DEL DUE SU TRE”

Per quanto riguarda la concreta applicazione dello studio di Settore si ritiene necessaria la reintroduzione della cosiddetta regola “del due su tre”. In buona sostanza, una volta che lo studio di settore sarà stato approvato definitivamente, l'accertamento sarà possibile solo laddove il contribuente non risulti congruo per due periodi di imposta nell'arco di un triennio.

Tale modifica è indispensabile in considerazione del fatto che applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed i problemi che scaturiscono a seguito della percezione di acconti sulle prestazioni professionali richiedono, al fine di verificare la sussistenza o meno della congruità, il monitoraggio di un periodo di tempo più esteso.

Inoltre, l'attività di aggiornamento e di revisione degli studi di settore ha dimostrato che l'intervallo di confidenza si è ristretto. Pertanto è necessario considerare congrui anche i valori compresi all'interno del predetto intervallo in quanto il compenso minimo rappresenta comunque un valore possibile.

CONCLUSIONI

Lo Studio di settore TK24U concernente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati è stato modificato in maniera radicale. Il nuovo prototipo, alla luce di una prima disamina, risulta migliorato tuttavia un'opinione più attendibile potrà essere manifestata allorquando le modifiche saranno applicate non ad un numero limitato di professionisti, ma a tutti gli appartenenti alla categoria.

I problemi emersi durante questa fase di verifica, come quelli concernenti gli acconti e le rilevanti innovazioni relative agli indicatori di coerenza, rendono indispensabile un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori, necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

In questi termini sono le richieste dello scrivente Collegio Nazionale.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO TK25U

Codice attività: 74.14.A – Consulenze fornite da Agronomi
--

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata una riunione presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK25U in data 20 novembre 2006.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 6 ottobre 2006 con nota prot. n. 150804 e nella predetta riunione sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e dei seguenti Ordini professionali:

- Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- Consiglio Nazionale dei Geologi.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali premettendo che il nuovo studio di settore TK25U (evoluzione dello studio SK25U), la cui funzione di stima dei compensi è fondata essenzialmente sul numero delle prestazioni e sull'ammontare dei compensi attribuibili a ciascuna di esse, risolve effettivamente alcuni dei problemi che si erano in precedenza manifestati, in particolare per le situazioni cosiddette di "marginalità", fa comunque rilevare che rimangono ancora insoluti alcuni problemi, che di seguito si evidenziano, che non consentono ancora di addivenire ad un'approvazione definitiva del nuovo modello.

1. CONGRUITA'

Il nuovo modello, partendo dal numero delle prestazioni professionali distinto per le diverse tipologie di attività, determina l'ammontare del compenso medio praticato dal professionista e lo pone a confronto con un valore minimo quantificato attraverso l'osservazione di una distribuzione di compensi concernente le medesime prestazioni; il valore minimo viene determinato anche osservando i dati che sono stati forniti in passato (con i modelli) dagli stessi professionisti.

Pertanto, anche se vengono scartate le "code" della distribuzione, il valore minimo risulta influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti al fine di individuare il numero degli incarichi o delle prestazioni.

Ne consegue che, se i criteri che sono stati seguiti a tal fine non sono stati sempre corretti, anche il valore minimo determinato ed impiegato per effettuare la predetta operazione di confronto, non sarà attendibile; peraltro è noto che uno dei problemi più rilevanti nel nuovo modello è precisamente rappresentato dall'individuazione di criteri uniformi riguardanti l'identificazione del numero degli incarichi.

In particolare, con proiezioni su contabilità reali, si è osservato quanto segue:

- d) Il nuovo modello non funziona correttamente quando il professionista riceve acconti di modesta entità, infatti in questi casi il nuovo studio considera due o più volte la prestazione, sia al momento di ricevere l'acconto iniziale, sia all'atto del saldo ovvero della percezione di ulteriori acconti. Soprattutto per gli acconti di modesta entità è probabile che il contribuente venga a trovarsi in una situazione di non congruità dovendo confrontare non l'intero compenso, ma solo il predetto acconto, con il valore minimo del compenso risultante dall'osservazione della predetta distribuzione; detto problema potrebbe riproporsi nel caso di acconti successivi o dello stesso saldo.
Sempre a questo riguardo è del tutto evidente che il nuovo modello può funzionare correttamente solo se vengono fornite ai contribuenti indicazioni precise ed univoche circa i criteri di determinazione degli "incarichi", consentendo così a costoro di applicarle con pochi o nulli margini di dubbio.
- e) Il "nuovo prototipo", inoltre, non tiene conto del fatto che in alcuni casi i compensi sono più bassi della media in quanto determinati secondo criteri di tipo forfettario, dove la forfettizzazione può essere dovuta a più cause. Il "nuovo" modello dovrebbe quindi tenere conto delle possibili forme di forfettizzazione dei compensi e le prestazioni dovrebbero essere divise non solo con riferimento alla diversa tipologia, ma anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi.
- f) Inoltre è opportuno considerare i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai professionisti all'inizio dell'attività, dove solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi, in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

2. COERENZA

Per quanto riguarda la coerenza è stato fatto rilevare che:

- d) Il nuovo modello, dopo aver eliminato la rilevanza dei costi al fine di determinare l'ammontare dei compensi congrui, prende in considerazione il medesimo elemento (i costi) per "costruire" i nuovi indicatori di coerenza. In particolare uno di questi è dato dall'incidenza dei costi sui compensi, tuttavia tale indice non appare sempre o particolarmente significativo.
Infatti i costi sono temporalmente frequentemente scollegati rispetto all'effettiva realizzazione della prestazione, cioè dal momento in cui il compenso risulterà effettivamente incassato; i costi devono essere sostenuti immediatamente al fine di espletare l'attività ed invece il momento in cui i compensi saranno effettivamente percepiti si pone più avanti nel tempo anche in relazione a molteplici variabili e tra queste la tipologia del cliente.
Ad esempio il problema si manifesta con maggiore evidenza per le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici.
Le spese, spesso rilevanti anche in considerazione del tipo di incarico, devono essere sostenute subito, invece gli incassi risultano molto diluiti o spostati nel tempo. Tale indicatore di coerenza potrebbe essere realmente valido solo monitorando un lasso temporale ben più esteso rispetto al singolo periodo di imposta.
- e) Le osservazioni sopra riportate valgono anche con riferimento al secondo indice di coerenza, costituito dalla resa del capitale. Le spese sostenute per attrezzare in maniera idonea una struttura professionale (l'acquisto di computer, mobili, ecc.) rappresentano una condizione

essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale, ma in concreto il dato è privo di collegamento (o non lo è necessariamente) con gli incarichi che il professionista riuscirà ad acquisire.

- f) L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato chiaramente come l'indice rappresentato dalla "resa oraria" si sia rivelato del tutto insufficiente. Lo svolgimento dell'attività professionale avviene anche al di fuori della struttura di lavoro (fuori dallo studio) con una serie di attività che, solo in apparenza, sono del tutto scollegate dall'attività professionale in senso stretto; questa ultima infatti deve essere più correttamente intesa a tutto tondo essendo esercitata non solo tramite consulenze, pareri o altri lavori, ma anche tramite la fase indispensabile di aggiornamento professionale o tramite rapporti interpersonali come, ad esempio, per rimanere in campo agricolo, alla presenza nelle piazze nei giorni di mercato od alla partecipazione ad incontri conviviali.

In buona sostanza, proprio in considerazione delle caratteristiche proprie delle attività professionali, completamente diverse da quelle concernenti le imprese, e considerato anche il rapporto fiduciario con la clientela, è assai difficile procedere ad una misurazione oggettiva della "resa del professionista".

3. LA REINTRODUZIONE DELLA REGOLA "DEL DUE SU TRE"

Per quanto riguarda la concreta applicazione dello studio di Settore si ritiene necessaria la reintroduzione della cosiddetta regola "del due su tre". In buona sostanza, una volta che lo studio di settore sarà stato approvato definitivamente, l'accertamento sarà possibile solo laddove il contribuente non risulti congruo per due periodi di imposta nell'arco di un triennio.

Tale modifica è indispensabile in considerazione del fatto che applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed i problemi che scaturiscono a seguito della percezione di acconti sulle prestazioni professionali richiedono, al fine di verificare la sussistenza o meno della congruità, il monitoraggio di un periodo di tempo più esteso.

Inoltre, l'attività di aggiornamento e di revisione degli studi di settore ha dimostrato che l'intervallo di confidenza si è ristretto. Pertanto è necessario considerare congrui anche i valori compresi all'interno del predetto intervallo in quanto il compenso minimo rappresenta comunque un valore possibile.

In conclusione il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ritiene che lo Studio di settore TK25U, alla luce di una prima disamina, risulta migliorato rispetto al precedente, tuttavia un'opinione più attendibile potrà essere manifestata allorquando le modifiche saranno applicate non ad un numero limitato di professionisti, ma a tutti gli appartenenti alla categoria.

I problemi emersi durante questa fase di verifica, come quelli concernenti gli acconti e le rilevanti innovazioni relative agli indicatori di coerenza, rendono indispensabile un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le ulteriori, necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le osservazioni sulla congruità di cui al punto 1, occorre evidenziare che la "non congruità" del contribuente, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

In realtà nell'individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato l'Agenzia ritiene che per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell'impatto del "criterio di cassa" sulla congruità dei compensi, l'utilizzo della nuova metodologica consente di superare il problema attualmente presente di "non congruità" derivante da costi non allineati con i relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano "non congrui" perché hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo, con l'obiettivo di distinguere le prestazioni "completate" da quelle "in corso di espletamento".

A tal fine si ritiene utile modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore, per inserire le ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla coerenza di cui al punto 2, ed in particolare sullo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui vengono percepiti i relativi compensi, valgono le stesse considerazioni effettuate riguardo al punto 1.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva, il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ritiene che l'approvazione in forma definitiva dello studio di settore TK25U deve essere condizionata allo svolgimento di un adeguato periodo di monitoraggio.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo non concordemente un giudizio positivo condizionato al predetto periodo di monitoraggio.

Roma 6 febbraio 2007



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Ministero della Giustizia

USS
30.1.07
Y

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Segreteria
30 GEN 2007

Presidenza e Segreteria

Prot. 247/2007

PM/amp

25/01/2007

Roma

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento
31 -01- 2007
Prot. n° 24886
AGENZIA DELLE ENTRATE
29 GEN 2007
ARRIVO

Alla Agenzia delle Entrate
 Direzione Centrale Accertamento
 Commissione degli Esperti
 per gli Studi di Settore
 Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
 00145 ROMA

Oggetto: Studio di settore TK25U - Dottori Agronomi e Dottori Forestali - osservazioni sul "nuovo prototipo"

Lo studio di settore dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali SK25U è stato approvato nel 2002 a titolo sperimentale. Tale modello, utilizzato fino al periodo di imposta 2005, ha dimostrato di non essere idoneo per stimare i compensi che, con il maggior grado di probabilità, possono essere percepiti dai professionisti appartenenti alla categoria, in relazione alle diverse condizioni in cui operano.

Nel corso dei diversi incontri effettuati sino ad oggi con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SOSE sono state fornite alcune indicazioni relative alle variabili che possono essere più idonee, in considerazione delle caratteristiche dell'attività, ad effettuare la stima dei compensi professionali.

L'esperienza maturata fino ad oggi ha dimostrato che un modello sostanzialmente fondato sull'ammontare dei costi sostenuti, anche tenendo conto della diversa tipologia delle spese, non funziona correttamente. I risultati che sono conseguiti hanno ampiamente dimostrato che un modello così concepito non riesce a tenere conto delle specificità che caratterizzano la professione esercitata dai Dottori agronomi e dai Dottori forestali. Pertanto i risultati che sono scaturiti con l'applicazione del predetto studio di settore si sono rivelati, assai frequentemente, poco attendibili.

Per tale ragione è stata avviata la fase di evoluzione del “vecchio” prototipo dello studio di settore, a seguito della quale lo studio di settore come modificato dovrebbe essere in grado di cogliere quelle situazioni di “marginalità”, ed altre specificità, che il precedente prototipo non riusciva ad individuare. Tuttavia un’opinione attendibile potrà essere espressa solo dopo aver “testato” il nuovo modello mediante l’applicazione dello stesso a tutti gli appartenenti alla categoria.

Nel corso di una riunione convocata presso la SOSE il 20 novembre 2006, è stato presentato, alla presenza della categoria, il nuovo “prototipo” dello studio di settore riguardante i Dottori agronomi ed i Dottori forestali. Il nuovo modello è radicalmente diverso rispetto alla versione precedente ed utilizza, con riferimento alla funzione di stima, variabili totalmente nuove.

Alla luce dei risultati conseguenti all’applicazione del “nuovo prototipo”, effettuata sulla base di alcuni dati forniti alla SOSE e tenendo altresì in considerazione le indicazioni emerse nel corso della predetta riunione, è possibile formulare alcuni rilievi.

OSSERVAZIONI

Deve rilevarsi preliminarmente che, nonostante lo sforzo profuso per la radicale modifica del precedente studio di settore SK25U non è possibile esprimere un’opinione definitiva sul nuovo modello. Infatti **non è stato possibile applicare lo studio di settore radicalmente revisionato se non ad un numero di casi del tutto insufficiente al fine di comprendere l’idoneità della nuova funzione di stima a determinare, con il maggior grado di probabilità, i compensi percepiti dai professionisti. Inoltre rimangono ancora insoluti alcuni problemi, evidenziati qui di seguito, che non consentono ancora di addivenire ad un’approvazione definitiva del nuovo modello.**

CONGRUITA’

- a) il nuovo modello, partendo dal numero delle prestazioni professionali distinto per le diverse tipologie di attività, determina l’ammontare del compenso medio praticato dal professionista e lo pone a confronto con un valore minimo quantificato attraverso l’osservazione di una distribuzione di compensi concernente le medesime prestazioni. Il valore minimo è stato determinato anche osservando i dati che sono stati forniti in passato (con i modelli) dagli stessi professionisti. Pertanto, anche se vengono scartate le “code” della distribuzione, il valore minimo risulta influenzato dai criteri utilizzati dai professionisti al fine di individuare il numero degli incarichi o delle prestazioni. In buona sostanza se i criteri che sono stati seguiti a

- tal fine non sono stati sempre corretti, anche il valore minimo determinato ed impiegato per effettuare la predetta operazione di confronto, non è sempre attendibile. E' noto, infatti, che uno dei problemi più rilevanti nel nuovo modello è rappresentato dall'individuazione di criteri uniformi riguardanti l'identificazione del numero degli incarichi;
- b) il nuovo modello non funziona correttamente quando il professionista riceve acconti di modesta entità. In questo caso la prestazione si deve considerare eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto, sia in quello durante il quale il professionista ottiene il "saldo". Nel primo esercizio, soprattutto per gli acconti di modesta entità, è probabile che il contribuente si trovi in una situazione di non congruità dovendo confrontare non l'intero compenso, ma solo il predetto acconto, con il valore minimo del compenso risultante dall'osservazione della predetta distribuzione. Il problema evidenziato riguarda, in particolar modo, le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici;
 - c) il "nuovo prototipo" non tiene conto del fatto che in alcuni casi i compensi sono più bassi della media in quanto determinati secondo criteri di tipo forfetario. La forfetizzazione può essere dovuta ad una serie di fattori. Ad esempio può trattarsi di prestazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti che sono in grado di assicurare al professionista un certo grado di continuità negli incarichi. Ad esempio gli onorari per una perizia grandine effettuata su incarico di un'azienda sono diversi rispetto alla medesima attività peritale svolta nei confronti di una compagnia di assicurazione. Tale compagnia commissiona al professionista nel corso dell'anno un elevato numero di perizie a seguito di un incarico che è svolto con carattere di continuità. Il "nuovo" modello dovrebbe quindi in futuro tenere conto delle possibili forme di forfetizzazione dei compensi. Le prestazioni, quindi, dovrebbero essere divise non solo con riferimento alla diversa tipologia, ma anche avendo riguardo alle diverse modalità di determinazione dei compensi;
 - d) il "nuovo modello" potrà funzionare correttamente solo fornendo indicazioni precise riguardanti i criteri di determinazione del numero degli incarichi. Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza in quanto la funzione di stima dei compensi professionali trova applicazione facendo leva proprio su tale dato;
 - e) è necessario tenere in considerazione i diversi criteri di determinazione dei compensi applicati dai professionisti all'inizio dell'attività. Solitamente gli onorari richiesti da tali soggetti sono più bassi in quanto si trovano nella condizione di dover acquisire la clientela iniziale dello studio.

COERENZA

- a) il nuovo modello, dopo aver eliminato la rilevanza dei costi al fine di determinare l'ammontare dei compensi congrui, prende in considerazione il medesimo elemento (i costi) per "costruire" i nuovi indicatori di coerenza. In particolare uno di questi è dato dall'incidenza dei costi sui compensi. Tale indice appare, però, scarsamente significativo. Infatti i costi sono frequentemente scollegati rispetto all'effettiva realizzazione della prestazione e dal momento in cui il compenso risulterà effettivamente incassato. I costi devono essere sostenuti immediatamente al fine di espletare l'attività. Invece il momento in cui i compensi saranno effettivamente percepiti si pone in relazione a molteplici variabili e tra queste anche la tipologia di cliente. Ad esempio il problema si manifesta con maggiore evidenza per le prestazioni rese nei confronti degli enti pubblici. Le spese, spesso rilevanti anche in considerazione del tipo di incarico, devono essere sostenute subito. Invece gli incassi risultano molto dilatati nel tempo. Tale indicatore di coerenza potrebbe essere valido solo monitorando un lasso temporale ben più esteso rispetto al singolo periodo di imposta;
- b) le medesime osservazioni formulate al punto precedente valgono anche con riferimento al secondo indice di coerenza costituito dalla resa del capitale. Le spese sostenute per attrezzare in maniera idonea una struttura professionale (l'acquisto di computer, mobili, etc) rappresentano una condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale, ma in concreto il dato è privo di collegamento con gli incarichi che il professionista riuscirà ad acquisire;
- c) l'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato chiaramente come l'indice rappresentato dalla "resa oraria" si sia rivelato del tutto insufficiente. Lo svolgimento dell'attività professionale avviene anche al di fuori della struttura di lavoro (fuori dallo studio) con una serie di attività che, solo in apparenza, sono del tutto scollegate dall'attività professionale in senso stretto. Tale attività deve essere più correttamente intesa a tutto tondo essendo esercitata non solo tramite consulenze, pareri o altri lavori, ma anche tramite la fase indispensabile di aggiornamento professionale o tramite rapporti interpersonali come, ad esempio, la partecipazione a colazioni e cene di lavoro e così via. In buona sostanza, proprio in considerazione delle caratteristiche proprie delle attività professionali, completamente diverse da quelle concernenti le imprese, e considerato anche il rapporto fiduciario con la clientela, non è possibile procedere ad una misurazione oggettiva della "resa del professionista".

LA REGOLA "DEL DUE SU TRE"

Per quanto riguarda la concreta applicazione dello studio di settore si ritiene necessaria la reintroduzione della cosiddetta regola "del due su tre". In buona sostanza, una volta che lo studio di

settore sarà stato approvato definitivamente, l'accertamento sarà possibile solo laddove il contribuente non risulti congruo per due periodi di imposta nell'arco di un triennio.

Tale modifica è indispensabile in considerazione del fatto che applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed i problemi che scaturiscono a seguito della percezione di acconti sulle prestazioni professionali richiedono, al fine di verificare la sussistenza o meno della congruità, il monitoraggio di un periodo di tempo più esteso.


Inoltre, l'attività di aggiornamento e revisione degli studi di settore ha dimostrato che l'intervallo di confidenza si è ristretto. Pertanto è necessario considerare congrui anche i valori compresi all'interno del predetto intervallo in quanto il compenso minimo rappresenta comunque un valore possibile.

CONCLUSIONI

Lo studio di settore TK25U concernente i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali è stato modificato in maniera radicale. Un'opinione attendibile potrà essere espressa allorché le modifiche saranno applicate non ad un numero limitato di professionisti, ma a tutti gli appartenenti alla categoria. I problemi emersi durante questa fase di verifica, come quelli concernenti gli acconti e le rilevanti innovazioni relative agli indicatori di coerenza, rendono indispensabile un periodo di monitoraggio che consenta di apportare le necessarie modifiche prima di addivenire all'approvazione definitiva del modello.

Il Presidente

Dott. Agr. Pantaleo Mercurio



ATTIVITÀ PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UK03U

Codice attività:

74.20.A – Attività tecniche svolte da geometri

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK03U, in data 7 e 23 novembre 2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- Consiglio Nazionale Geometri
- Consiglio Nazionale Ragionieri

Lo studio di settore UK03U costituisce un'evoluzione del precedente studio TK03U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 16 febbraio 2005, con applicazione monitorata, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Il Consiglio Nazionale dei Geometri fa presente quanto segue:

“CONGRUITA’:

- Si riconosce lo sforzo effettuato per migliorare la metodologia di calcolo dei ricavi, ma è necessario evidenziare alcuni problemi che rimangono insoluti:

- a) i valori minimi adottati sono, in alcuni casi, troppo elevati risultando superiori anche a quelli praticati per conto di soggetti insospettabili quali gli Enti Pubblici;
- b) nel determinare i valori minimi si deve tener conto che spesso i geometri ricevono acconti, anche di modesta entità, in particolare per le prestazioni di lunga durata;
- c) alcune prestazioni, effettuate con carattere di continuità per alcuni tipi di clientela, sono pagate in base a compensi convenzionati, unilateralmente stabiliti dalla committenza, unitariamente molto bassi perché viene garantita continuità e ripetitività: perizie per istituti bancari, per compagnie di assicurazione ecc.;
- d) all'inizio dell'attività, i giovani professionisti tendono a richiedere compensi inferiori a quelli comunemente praticati per cercare di formarsi una propria clientela, mentre le spese di gestione ed i costi delle necessarie attrezzature non sono riducibili e questo incide sia sulla congruità che sulla coerenza;
- e) la metodologia adottata espone ancor di più alle distorsioni derivanti dalla incerta determinazione della tipologia d'incarico, a volte di difficile definizione nonostante i tentativi messi in atto per facilitarne la comprensione.

COERENZA:

Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione su alcuni aspetti riguardanti la coerenza:

a) si ribadisce la totale inutilità, quale indicatore di coerenza, della “resa oraria” applicata ad una professione che non può esprimere e misurare la propria opera in base alle ore d'impegno. D'altra parte nessun professionista è in grado di misurare le ore effettive di lavoro scindendole da quelle riguardanti l'aggiornamento, le relazioni interpersonali, l'attesa dei clienti, la perdita di tempo presso gli uffici pubblici, ecc.;

b) rapporto tra ricavi e costi: è di tutta evidenza che mentre i compensi seguono il criterio di cassa e sono, in particolare per le professioni tecniche, spesso del tutto scollegati dall'effettiva realizzazione della prestazione, i costi inerenti l'esercizio dell'attività hanno carattere di continuità e vengono sostenuti immediatamente.

Può così avvenire che in un anno non si riescano a percepire i pagamenti relativi alle prestazioni effettuate, mentre si sostengono comunque i costi inerenti. E' un indice che non può essere misurato su base annua. Solo il dato calcolato su più anni consecutivi può avere qualche significato come indicatore di coerenza;

c) l'argomentazione sopra riportata vale anche per la cosiddetta “resa del capitale”.

Il valore dei beni strumentali non si può modulare in funzione degli incarichi effettuati e/o pagati: è un dato privo di flessibilità, rappresenta il costo obbligatorio che il professionista deve sostenere per poter rispondere alle eventuali richieste della Committenza.

Da evidenziare, poi, che l'importo del valore dei beni strumentali è differente, in misura anche molto consistente, a seconda delle diverse attività effettuate: la dotazione di beni del professionista che esercita in campo topografico è, ad esempio, notevolmente diversa da chi effettua perizie o consulenze.

Anche se il dato è rapportato al *cluster* di appartenenza, si deve considerare che tra i geometri non è molto diffusa la figura del professionista operante in un solo campo e la conseguente classificazione in *cluster* diversi può provocare disparità di valutazione e causare una errata indicazione ai fini della coerenza.

APPLICAZIONI:

- Non si può rinunciare al ripristino del principio di notifica dell'accertamento solo nel caso che il contribuente risulti non congruo due anni su tre: lo rendono indispensabile il criterio di cassa e la consuetudine di incassare compensi a titolo di acconto, a volte anche di modesta entità, soprattutto in relazione a prestazioni di lunga durata;
- La maggior difficoltà, prevedibile e riscontrata, nella costruzione degli studi di settore riguardanti le professioni dovrebbe, come logica conseguenza, riconoscere la congruità anche per valori compresi nell'intervallo di confidenza, rappresentando il ricavo minimo un valore comunque possibile;
- Il nuovo regime di assoluta concorrenza nell'emissione delle parcelle comporterà inevitabilmente, in tempi brevi, una diminuzione degli importi unitari incassati con la conseguente esigenza di revisione dei valori minimi adottati;
- Il ritardo tecnico per l'adeguamento dei nuovi valori è un ulteriore motivo che rende indispensabile l'applicazione della regola “due su tre” per l'invio dell'accertamento, per non danneggiare ingiustamente i contribuenti;
- Le profonde modifiche apportate al precedente studio, tali da rendere l'attuale prototipo un nuovo studio di settore vero e proprio e le importanti innovazioni riguardanti gli indicatori di coerenza richiedono un periodo di monitoraggio che permetta di apportare le opportune correzioni e di poter esprimere una definitiva, positiva valutazione.”

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le osservazioni sulla congruità, occorre evidenziare che la “non congruità” del contribuente, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

In realtà, nell’individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato l’Agenzia ritiene che, per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell’impatto del “criterio di cassa” sulla congruità dei compensi, l’utilizzo della nuova metodologia consenta di superare il problema attualmente presente della “non congruità” derivante dai costi non allineati ai relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano “non congrui” perché hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo, con l’obiettivo di distinguere le prestazioni “completate” da quelle “in corso di espletamento”.

A tal fine si ritiene utile modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore, per inserire le ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla coerenza ed in particolare sullo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui vengono percepiti i relativi compensi, valgono le stesse considerazioni appena effettuate riguardo alla congruità.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva, il Consiglio Nazionale dei Geometri ritiene che l’approvazione in forma definitiva dello studio di settore UK03U debba essere condizionata allo svolgimento di un adeguato periodo di monitoraggio.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un giudizio positivo, ma condizionato al proseguimento del periodo di monitoraggio.

Roma, 6 febbraio 2007

Manuela Viselli



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 12816
(citare nella risposta)

28 DIC. 2006

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. Area. 1/2

Rifer del

Allegati

Oggetto: Riscontro nota 04/12/2006
Prot. n. 182976/2006. Osservazioni
in merito al prototipo dello Studio di
Settore Geometri.

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
c.a.: D.ssa Manuela Viselli

Come richiesto, si trasmettono le osservazioni relative allo Studio di Settore in oggetto.

CONGRUITA'

- Si riconosce lo sforzo effettuato per migliorare la metodologia di calcolo dei ricavi, ma è necessario evidenziare alcuni problemi che rimangono insoluti:

- a) i valori minimi adottati sono, in alcuni casi, troppo elevati risultando superiori anche a quelli praticati per conto di soggetti insospettabili quali gli Enti Pubblici.
- b) nel determinare i valori minimi si deve tener conto che spesso i geometri ricevono acconti, anche di modesta entità, in particolare per le prestazioni di lunga durata.
- c) alcune prestazioni, effettuate con carattere di continuità per alcuni tipi di Clientela, sono pagate in base a compensi convenzionati, unilateralmente stabiliti dalla Committenza, unitariamente molto bassi perché viene garantita continuità e ripetitività: perizie per istituti bancari, per compagnie di assicurazione ecc.
- d) all'inizio dell'attività, i giovani professionisti tendono a richiedere compensi inferiori a quelli comunemente praticati per cercare di formarsi una propria clientela, mentre le spese di gestione ed i costi delle necessarie attrezzature non sono riducibili e questo incide sia sulla congruità che sulla coerenza.

e) la metodologia adottata espone ancor di più alle distorsioni derivanti dalla incerta determinazione della tipologia d'incarico, a volte di difficile definizione nonostante i tentativi messi in atto per facilitarne la comprensione.

COERENZA

Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione su alcuni aspetti riguardanti la coerenza:

a) si ribadisce la totale inutilità, quale indicatore di coerenza, della "resa oraria" applicata ad una professione che non può esprimere e misurare la propria opera in base alle ore d'impegno.

D'altra parte nessun professionista è in grado di misurare le ore effettive di lavoro scindendole da quelle riguardanti l'aggiornamento, le relazioni interpersonali, l'attesa dei clienti, la perdita di tempo presso gli uffici pubblici, ecc.

b) rapporto tra ricavi e costi: è di tutta evidenza che mentre i compensi seguono il criterio di cassa e sono, in particolare per le professioni tecniche, spesso del tutto scollegati dall'effettiva realizzazione della prestazione, i costi inerenti l'esercizio dell'attività hanno carattere di continuità e vengono sostenuti immediatamente.

Può così avvenire che in un anno non si riescano a percepire i pagamenti relativi alle prestazioni effettuate mentre si sostengono comunque i costi inerenti.

E' un indice che non può essere misurato su base annua.

Solo il dato calcolato su più anni consecutivi può avere qualche significato come indicatore di coerenza.

c) l'argomentazione sopra riportata vale anche per la cosiddetta "resa del capitale".

Il valore dei beni strumentali non si può modulare in funzione degli incarichi effettuati e/o pagati: è un dato privo di flessibilità, rappresenta il costo obbligatorio che il professionista deve sostenere per poter rispondere alle eventuali richieste della Committenza.

Da evidenziare poi che l'importo del valore dei beni strumentali è differente, in misura anche molto consistente, a seconda delle diverse attività effettuate: la dotazione di beni del professionista che esercita in campo topografico è, ad esempio, notevolmente diversa da chi effettua perizie o consulenze.

Anche se il dato è rapportato al cluster di appartenenza, si deve considerare che tra i geometri non è molto diffusa la figura del professionista operante in un solo campo e la conseguente classificazione in cluster diversi può provocare disparità di valutazione e causare una errata indicazione ai fini della coerenza.

APPLICAZIONI

- Non si può rinunciare al ripristino del principio di notifica dell'accertamento solo nel caso che il contribuente risulti non congruo due anni su tre: lo rendono indispensabile il criterio di cassa e la consuetudine di incassare compensi a titolo di acconto, a volte anche di modesta entità, soprattutto in relazione a prestazioni di lunga durata.

- La maggior difficoltà, prevedibile e riscontrata, nella costruzione degli studi di settore riguardanti le professioni dovrebbe, come logica conseguenza, riconoscere la congruità anche per valori compresi nell'intervallo di confidenza, rappresentando il ricavo minimo un valore comunque possibile.

- Il nuovo regime di assoluta concorrenza nell'emissione delle parcelle comporterà inevitabilmente, in tempi brevi, una diminuzione degli importi unitari incassati con la conseguente esigenza di revisione dei valori minimi adottati.


Il ritardo tecnico per l'adeguamento dei nuovi valori è un ulteriore motivo che rende indispensabile l'applicazione della regola "due su tre" per l'invio dell'accertamento, per non danneggiare ingiustamente i contribuenti.

- Le profonde modifiche apportate al precedente studio, tali da rendere l'attuale prototipo un nuovo studio di settore vero e proprio e le importanti innovazioni riguardanti gli indicatori di coerenza richiedono un periodo di monitoraggio che permetta di apportare le opportune correzioni e di poter esprimere una definitiva, positiva valutazione.

Distinti saluti.

L /rr

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)



ATTIVITÀ PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UK04U

Codice attività:

74.11.1 - Attività degli studi legali

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n° 3 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK04U, in data 20 ottobre, 23 ottobre e 6 dicembre 2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- Consiglio Nazionale Forense
- Consiglio Nazionale Ragionieri
- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
- ANCOT
- ANT - LAPET
- CNO - CDL
- CDCDL

Lo studio di settore UK04U costituisce un'evoluzione del precedente studio TK04U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 16 febbraio 2005, con applicazione monitorata, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 5 febbraio 2007, fa presente quanto segue:

- Come già rilevato nelle recenti riunioni del comitato ristretto degli esperti, il modello UK04U basato sulle prestazioni effettuate e non sui costi sostenuti, appare più attendibile ed idoneo a verificare la congruità dei ricavi dichiarati, sia nei confronti di professionisti in normale attività di lavoro, sia nei confronti di chi svolge una attività ridotta, perché agli inizi della carriera ovvero alla fine, o, nei casi in cui svolga anche altre attività.

- Peraltro, la validità di tale nuovo modello, è stata sperimentata solo su pochi specifici esempi, non sufficienti a confermare la validità dello studio su larga scala.
- Per una approvazione definitiva, appare infatti indispensabile verificare il sistema su un maggior numero di professionisti, ad esempio sui modelli presentati per l'anno 2005.
- Appare inoltre indispensabile sapere, nell'ambito di ciascun *cluster*, quali siano i minimi unitari di compenso per ciascun incarico, idonei a dimostrare la congruità o meno degli importi complessivamente dichiarati. In particolare, occorre sapere se nell'ambito di ciascun *cluster* esiste un solo minimo per qualsivoglia incarico, ovvero se sono previsti diversi minimi a seconda della tipologia degli incarichi stessi (attività giudiziarie di merito, giurisdizioni superiori, attività arbitrale, attività stragiudiziale, incarichi di liquidatore/curatore, commissario ecc.) e a seconda delle aree specialistiche (diritto commerciale, procedure concorsuali, diritto di famiglia, diritto immobiliare, infortunistica stradale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario, ecc.). Va, infatti, tenuto presente che per un incarico di natura stragiudiziale, ovvero nell'ambito dell'attività giudiziale, nell'ipotesi di sola domiciliazione, l'attività svolta dal professionista per l'intero carico può essere costituita da una sola lettera; per contro, in un giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, un solo incarico può comprendere lo studio della questione, i congressi con il cliente, la redazione del ricorso o del controricorso e delle memorie difensive, la discussione della causa in udienza, ecc.. Non è, quindi, possibile che per i due tipi di incarico citati il compenso minimo previsto sia equivalente.

Nella maggioranza dei casi, poi, nell'attività legale un solo incarico si prolunga per due o più esercizi ed in relazione ad esso il professionista percepisce uno o più acconti e, alla fine il saldo. Ciò comporta che un solo incarico può risultare duplicato o triplicato negli Studi di Settore, in quanto indicato per ogni esercizio in cui si riceve un acconto, con la conseguenza che compensi complessivi più che congrui per un determinato incarico, risultino incongrui se ripartiti in più esercizi.

A tali effetti appare senz'altro opportuna la proposta avanzata dalla SOSE di richiedere, oltre al numero totale di incarichi per ciascuna tipologia di attività, le precisazioni: "di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati", "di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno", "di cui iniziati e completati nell'anno", "di cui iniziati nell'anno e non ancora completati".

In subordine - ma certamente con minor precisione - ci si potrebbe limitare a chiedere gli incarichi "di cui pluriennali" ovvero di cui "iniziati in anni precedenti o non completati nell'esercizio", considerando gli incarichi pluriennali come "mezzi incarichi", da computarsi quindi al 50% nel giudizio di congruità.

Si ribadisce, pertanto, come appaia indispensabile prorogare di un anno il periodo di monitoraggio, al fine di tener conto degli incarichi pluriennali e comunque di poter verificare concretamente la validità o meno del modello UK04U.

Appare, inoltre, indispensabile verificare i nuovi indici di coerenza ed i loro eventuali effetti sulla congruità delle dichiarazioni ed analogo discorso è da farsi per i nuovi "indicatori di normalità economica".

Se, infatti, eventuali incoerenze o inadeguatezze degli indicatori servono a sollecitare maggiori controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria o dell'Agenzia delle Entrate, evidentemente *nulla quaestio*. Se possono incidere direttamente sulla congruità o meno delle

dichiarazioni nonostante la rispondenza delle stesse ai minimi previsti dallo Studio di Settore, appare indispensabile una verifica allargata.

In conclusione, il parere sullo Studio di Settore in oggetto può essere favorevole solo se connesso con la proroga del periodo di monitoraggio, nel corso del quale siano messe a disposizione dei componenti le Commissioni, le informazioni di tipo tecnico e statistico che ne consentano una più approfondita analisi.

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le osservazioni sulla congruità, occorre evidenziare che la "non congruità" del contribuente, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

In realtà, nell'individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato l'Agazia ritiene che, per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell'impatto del "criterio di cassa" sulla congruità dei compensi, l'utilizzo della nuova metodologia consenta di superare il problema attualmente presente della "non congruità" derivante dai costi non allineati ai relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano "non congrui" perché hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo, con l'obiettivo di distinguere le prestazioni "completate" da quelle "in corso di espletamento". A tal fine si ritiene utile modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore, per inserire le ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla coerenza ed in particolare sullo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui vengono percepiti i relativi compensi, valgono le stesse considerazioni appena effettuate riguardo alla congruità.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva, il Consiglio Nazionale Forense ritiene che l'approvazione in forma definitiva dello studio di settore UK04U debba essere condizionata allo svolgimento di un adeguato periodo di monitoraggio.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un giudizio positivo, ma condizionato al proseguimento del periodo di monitoraggio.

Roma, 6 febbraio 2007

Manuela Viselli

OSSERVAZIONI SUGLI STUDI DI SETTORE DEL COMPARTO
ECONOMICO-GIURIDICO

Sono proposti all'esame gli studi:

- TK01U - attività degli studi notarili;
- UK04U - attività degli studi legali;
- UK05U - servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- UK06U - servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- TK16U - amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.

Nel corso delle riunioni tenutesi presso la SOSE, pur non disponendo delle utili e dettagliate informazioni relative alle procedure di calcolo ed ai minimi tariffari, si é rilevato come il nuovo modello di stima sia in grado di fornire valutazioni più comprensibili e ragionevoli di quelle ricavate dalle precedenti versioni, basate essenzialmente sulla stima delle prestazioni effettuate e non sui costi e gli elementi strutturali. In particolare appare condivisibile l'impostazione di una funzione dei compensi impostata in via prevalente sul riferimento alle tipologie e alle quantità delle prestazioni erogate.

La qualità dei risultati raggiunti non appare comunque la stessa per tutte le attività. Alla luce delle simulazioni effettuate, emerge come:

- per gli studi notarili, la qualità e l'entità delle incongruità tra compensi dichiarati e stimati sia molto contenuta e da attribuire, molto probabilmente, ad errori nella compilazione dei questionari;
- per gli studi legali, la qualità e l'entità delle incongruità appare significativa, soprattutto per le unità di minor rilevanza economica; si tratta di un modello che necessita ancora di importanti approfondimenti e valutazioni;
- per gli studi dei commercialisti e dei consulenti, la qualità e l'entità delle incongruità sembra collocarsi su una posizione migliore di quella osservata per gli studi legali, ma certamente ancora meritevole di approfondimenti e valutazioni.

Sono stati inoltre rilevati alcuni limiti comuni alle professioni in esame, peraltro emersi anche per quelle tecniche.

Fonti dei dati

Le elaborazioni sono state effettuate utilizzando le evidenze raccolte con questionari la cui impostazione non riflette ancora le esigenze informative specifiche dell'approccio basato sulle prestazioni. In particolare mancano informazioni che permettano di evidenziare modalità di erogazione delle prestazioni professionali e di quantificazione delle tariffe collegate a particolari rapporti con la committenza: banche, società, gruppi di utenti. Va segnalato che per taluni clusters occorrerebbe sviluppare rilevazioni ancora più specifiche.

Le verifiche hanno permesso di evidenziare la presenza diffusa di errori di compilazione dei questionari. Ciò significa che le stime riflettono sicuramente l'impatto di valori fuorvianti, che incidono negativamente sulla significatività ed attendibilità dei risultati statistici.

Pagamenti dilazionati

Il nuovo studio di settore assegna ciascuna prestazione per la quale sia stato percepito il compenso, un valore minimo tariffario, al di sotto del quale scatta il meccanismo di adeguamento.

Qualora le prestazioni siano effettuate nel corso di più anni, oppure siano percepiti acconti in anni diversi, si verifica la concreta possibilità che, considerando il modello di calcolo il valore della prestazione intera per ciascun anno, *esso* risulti inferiore al minimo per tutti gli anni di dilazione, provocando plurimi ed ingiustificati scostamenti in meno sui compensi calcolati congrui.

Gli esempi non mancano:

- cause di durata pluriennale per gli avvocati;
- contenzioso tributario e procedure concorsuali per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro;
- altre pratiche pluriennali e casi di acconti o fondi spese per tutte le professioni in esame.

Tariffe concordate

Si è rilevato come il modello di calcolo non tenga conto delle situazioni in cui la tariffa è praticamente determinata dal committente la prestazione, a livello inferiore alla media, come accade per incarichi di recupero crediti o perizie commissionati da parte di banche o assicurazioni. Alcuni esempi esaminati hanno al riguardo evidenziato scostamenti anche rilevanti.

Tariffe praticate in particolari situazioni

In particolari situazioni concorrenziali, determinate dalla presenza di strutture d'impresa che operano in campi simili a quelli dei professionisti praticando tariffe ridotte, anche questi ultimi devono adeguarsi, potendo così trovarsi in situazioni di incongruità. In particolare non appare colta la realtà degli studi professionali molto strutturati, specie associati, che svolgono molteplici attività.

Per questo caso come per il precedente lo studio dovrebbe affinare la propria capacità di analisi territoriale, di formazione delle tabelle e dei cluster.

L'Agenzia dovrebbe peraltro segnalare agli uffici periferici la criticità del sistema, sottolineando che forti differenze sulla congruità possono segnalare situazioni di effettiva inadeguatezza del modello di calcolo, da verificare in sede di contraddittorio.

Evoluzione delle attività professionali

Con i decreti emanati nell'estate del 2006, il legislatore ha dato avvio ad una serie di interventi che possono incidere significativamente sull'organizzazione e le attività delle professioni: tariffe, contribuenti minimi, maggior competizione sono solo alcuni esempi. La conseguenza ultima di tutto ciò è che i giudizi sul comportamento fiscale dei contribuenti verrebbero formulati applicando, a realtà in evoluzione, modelli e stime basate sui dati raccolti con i questionari di alcuni anni prima.

*** * ***

I modelli in approvazione propongono anche nuovi indicatori di coerenza basati sulla resa oraria per addetto, sull'incidenza dei costi sui compensi e sulla resa del capitale intesa come rapporto fra compensi ed il valore dei beni strumentali.

Si osserva che la resa oraria per addetto può essere molto diversa in ragione della struttura e delle tipologie di prestazioni degli studi professionali, della territorialità, il che non sembra sufficientemente avvertito dal modello di calcolo.

Per quanto riguarda gli altri due indicatori, essi appaiono assolutamente inadeguati poiché reinseriscono nei calcoli, con notevole rilevanza, costi ed elementi strutturali, i cui limiti d'impiego già

da tempo segnalati, resero necessaria la revisione degli studi di settore per i professionisti. Va altresì segnalato che non sono condivisibili le modalità con cui i tre diversi elementi possono concorrere alla definizione della situazione di incoerenza.

*** * ***

Considerazioni conclusive

Quanto sopra evidenzia la necessità di una ulteriore fase di monitoraggio degli studi di settore in esame per quanto concerne la congruità. Per quanto riguarda invece la coerenza, si deve oggettivamente riconoscere che nessuno degli elementi assunti a riferimento appare adeguato. In particolare la scelta di inserirli in Gerico genererebbero esclusivamente preoccupazioni e scontento fra i contribuenti, senza apportare utilità all'approfondimento delle metodologie degli studi di settore.

Ciò premesso, riteniamo che almeno la sospensione dei due indici di coerenza, basati su costi e capitale, sia necessaria.

Cremona, 6 febbraio 2007

Giuliano Regis

Coordinatore del gruppo professioni
economico giuridiche.

Roma, lì 5 febbraio 2007

Spett.le AGENZIA
DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE
ACCERTAMENTO
Ufficio Studi di Settore

e p.c.

Egregio Dottor
GIAMPIERO BRUNELLO
SOSE S.P.A.
Via Mentore Magini, 48/g
00143 - R O M A

Dott. LUIGI MAGISTRO
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 - R O M A

Dott. LUIGI ABRITTA
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 - R O M A

Dott.ssa MANUELA VISELLI
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 - R O M A

Dott. MAURO AMATORI
SOSE S.p.A.
Via Mentore Maggini, 48/g
00143 - R O M A

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI SETTORE UK04U – COD. ATTIVITA' 74.11.1 –
EVOLUZIONE PER ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI

Come già rilevato nelle recenti riunioni del comitato ristretto degli esperti, il modello UK04U basato sulle prestazioni effettuate e non sui costi sostenuti, appare più attendibile ed idoneo a verificare la congruità dei ricavi dichiarati, sia nei confronti di professionisti in normale attività di lavoro, sia nei confronti di chi svolge una attività ridotta, perché agli inizi della carriera ovvero alla fine, o, in ipotesi perché svolge anche altre attività.

Peraltro, la validità di tale nuovo modello, è stata sperimentata solo su pochi specifici esempi, non sufficienti a confermare la validità dello studio su larga scala.

Per una approvazione definitiva, appare infatti indispensabile verificare il sistema su un maggior numero di professionisti, ad esempio sui modelli presentati per l'anno 2005.

Appare inoltre indispensabile sapere, nell'ambito di ciascun cluster, quali siano i minimi unitari di compenso per ciascun incarico, idonei a dimostrare la congruità o meno degli importi complessivamente dichiarati.

In particolare, occorre sapere se nell'ambito di ciascun cluster esiste un solo minimo per qualsivoglia incarico, ovvero se sono previsti diversi minimi a seconda della tipologia degli incarichi stessi (attività giudiziarie di merito, giurisdizioni superiori, attività arbitrale, attività stragiudiziale, incarichi di liquidatore/curatore, commissario ecc.) e a seconda delle aree specialistiche (diritto commerciale, procedure concorsuali, diritto di famiglia, diritto immobiliare, infortunistica stradale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale, diritto tributario, ecc.). Va infatti tenuto presente che per un incarico di natura stragiudiziale, ovvero nell'ambito dell'attività giudiziale, nell'ipotesi di sola domiciliatazione, l'attività svolta dal professionista per l'intero carico può essere costituita da una sola lettera; per contro, un giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, un solo incarico può comprendere lo studio della questione, i congressi con il cliente, la redazione del ricorso o del controricorso e delle memorie difensive, la discussione della causa in udienza, ecc..

Non è quindi possibile che per i due tipi di incarico il compenso minimo previsto sia equivalente.

Né basta, che nella maggioranza dei casi, un solo incarico si prolunga per due o più esercizi ed in relazione ad esso il professionista percepisce uno o più acconti e, alla fine il saldo. Ciò comporta che un solo incarico può risultare duplicato o triplicato negli Studi di Settore, in quanto indicato per ogni esercizio in cui si riceve un acconto con la conseguenza che compensi complessivi più che congrui per un determinato incarico, risultino incongrui se ripartiti in più esercizi.

A tali effetti appare senz'altro opportuna la proposta avanzata dalla SOSE di richiedere, oltre al numero totale di incarichi per ciascuna tipologia di attività, la precisazione "di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati"; di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno, di cui iniziati e completati nell'anno; di cui iniziati nell'anno e non ancora completati.

In subordine – ma certamente con minor precisione – si potrebbe limitare a chiedere "di cui pluriennali" ovvero di cui "iniziati in anni precedenti o non completati nell'esercizio" considerando gli incarichi pluriennali come "mezzi incarichi", da computarsi quindi al 50% nel giudizio di congruità.

Ribadisco pertanto come appaia indispensabile prorogare di un anno il periodo di monitoraggio, al fine di tener conto degli incarichi pluriennali e comunque di poter verificare concretamente la validità o meno del modello UK04U.

Appare inoltre indispensabile verificare i nuovi indici di coerenza ed i loro eventuali effetti sulla congruità delle dichiarazioni ed analogo discorso è a farsi per i nuovi “indicatori di normalità economica”.

Se infatti eventuali incoerenze o inadeguatezze degli indicatori servono a sollecitare maggiori controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria o dell’Agenzia delle Entrate, evidentemente nulla quaestio. Se possono incidere direttamente sulla congruità o meno delle dichiarazioni nonostante la rispondenza delle stesse ai minimi previsti dallo Studio di Settore, appare indispensabile una verifica allargata.

In conclusione, il parere sullo Studio di Settore in oggetto può essere favorevole solo se connesso con la proroga del periodo di monitoraggio, nel corso del quale siano messe a disposizione dei componenti le Commissioni, le informazioni di tipo tecnico e statistico che ne consentano una più approfondita analisi.

Avv. Claudio Berliri

Consiglio Nazionale Forense

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UK05U

Codici attività:

- **“Servizi forniti dai dottori commercialisti” - 74.12.A;**
- **“Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” - 74.12.B;**
- **“Consulenze del lavoro” - 74.14.2.**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata una riunione presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK05U in data 6 dicembre 2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- LAPET - Libera Associazione Periti Esperti Tributari
- ANCOT - Associazione Naz. Consulenti Tributari

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Il rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha evidenziato che:

- a) la **.CONGRUITÀ.**, come determinata, pur nella sua perfettibilità, potrebbe ritenersi di una valenza ragionevole previo affinamento;
- b) la **.COERENZA.** necessita di ulteriori miglioramenti per il fatto che per l'Agenzia delle Entrate l'indice di incoerenza è indizio di pericolosità (valutando con esso l'incrocio economico/fiscale del

contribuente) e perché si presume che nei prossimi 3/4 anni sarà un elemento cruciale per l'azione di accertamento.

La perplessità maggiore è data dal fatto che gli Indicatori di Coerenza creati prendono a base dati contabili ed extra-contabili che, pur non comprovando tutte le condizioni soggettive del contribuente nell'esercizio della sua attività e della sua capacità di produzione del reddito, fanno sorgere dei giudizi di pericolosità fiscale che potrebbero essere ingiustificati e creare contenzioso superfluo.

Gli indicatori Resa Oraria per addetto, Incidenza Compensi su Capitale e Incidenza Compensi su Costi sono indicatori che in caso di contenzioso diventerebbero elementi essenziali per addivenire alla pretesa impositiva. Pretesa con una presunzione pericolosa, data l'onerosità dettata dall'inversione dell'onere di prova, che comporta per il professionista di opporre fatti e circostanze che giustifichino eventuali scostamenti tra ricavi dichiarati e i ricavi presuntivamente determinabili.

Sono indicatori da ritenersi non validi poiché le variabili soggettive sono moltissime e non si prestano a confronti con i dati massivi.

Ogni categoria professionale opera con modalità diverse e di ciò bisognerebbe tenerne maggior conto creandosi la necessità di indicatori più pertinenti.

Si invita a pensare come coniugare le risultanze dell'indicatore Incidenza Compensi su Capitale nei casi non impossibili di uno studio professionale ovvero di un professionista one man company, laddove, per motivi di scelta organizzativa, operassero in una delle tante strutture polifunzionali, strutture che mettono a disposizione dell'utente servizi e mezzi con tariffazione all inclusive.

Nella fattispecie la mancanza di immobilizzazioni in capo al contribuente farebbe scattare, paradossalmente, l'incoerenza dato il rapporto sproporzionato che si stabilizzerebbe negli ultimi ventili evidenziando, ingiustamente, una pericolosità inesistente, se la modalità organizzativa non fosse opportunamente colta dal cluster di riferimento.

Così come risulterà difficile, se non impossibile, discernere la pericolosità nelle risultanze dell'indicatore Incidenza Compensi su Costi nell'ambito di attività d'integrazione di sistemi che il consulente del lavoro assicura al proprio cliente per la soddisfazione di istanze professionali a mezzo di terzi/partner (vedi coperture di servizi legati alle figure previste per la sicurezza in ambiente di lavoro ex DLgs 626/94) che si esplicita con un rapporto diretto professionale, quale coordinatore, con propri partner, sopportando conseguentemente elevati compensi corrisposti a terzi. Oneri che ribaltati sul cliente, con la sola aggiunta di un modesto mark-up, fa conseguire fittizi ricavi elevati, con effetto di mancato rispetto dei risultati considerati coerenti attesi nei ventili del precipuo indicatore.

Alla luce di queste semplici considerazioni si ribadisce la necessità che per il prototipo permanga il regime di monitoraggio.

Ciò in attesa che si possa, per fare chiarezza, riflettere opportunamente su:

- Altri indispensabili diversi Indicatori;
- Determinazione dei Cluster formati con una suddivisione, dell'universo dei contribuenti interessati, attualmente effettuata con algoritmi sconosciuti e che non colgono tutti gli aspetti organizzativi.
- Individuazione di tipologie di prestazioni (attualmente basate su prototipi nei tempi modificati);
- Calibrare meglio, nel contempo, le attività e la quantità delle prestazioni che con il sistema un incasso = una prestazione in mancanza di correttivi per temperare gli effetti dell'accettazione di condizioni di contraenti forti. (vedi Tribunale nelle CTU, nelle Curatele fallimentari) ovvero presenza di concorrenti forti che senza regole e vincoli di tariffe (vedi Associazioni Categoriale, Cooperative, ecc.) possono svolgere servizi a prezzi bassi anche per lo scarso assoggettamento a regole fiscali dei compensi per lo più incassati quali contributi associativi esenti da imposte.

B) CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ritengono che l'approvazione in forma definitiva dello studio di settore TK05U deve essere condizionata allo svolgimento di un adeguato periodo di monitoraggio.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo non concordemente un giudizio positivo condizionato al predetto periodo di monitoraggio.



Roma 6 febbraio 2007



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025
Fax 06 5408282
C.F.: 80148330564

Roma, 24 gennaio 2007 e-mail: consigionazione e@consulentidellavoro.it



e p. c.:

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Accertamento
Dott. Alessandro Madia
Via C. Colombo 426
00145 ROMA

Al Consulente del Lavoro
Giuseppe Marini
Via G. Carini 52
00152 ROMA


Oggetto: studio di settore TK05U - SK05J.

La costante attività di questo Consiglio Nazionale, rivolta all'approfondimento dello studio di settore TK05U, ha sempre contribuito ad apportare alla Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore indicazioni ed osservazioni che hanno consentito di produrre spesso atti condivisi da codesta Agenzia delle Entrate.

Anche i nuovi indici di coerenza e di congruità elaborati per lo studio di settore che interessa i Consulenti del Lavoro, sono stati oggetto di approfondimento; da ciò sono emerse nuove indicazioni che, pur essendo già state fornite con nota del 20 dicembre 2006 dal Collega Giuseppe Marini, con la presente si trasmettono confermandone i contenuti.

Confidiamo che le riferite osservazioni siano utili a valutare l'opportunità di un ulteriore anno di monitoraggio per lo studio di settore di cui all'oggetto.

Con l'occasione si inviano i migliori saluti.



MEC/rc

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)
Marina Calderone

Oggetto	Studio di Settore SK05U - il Compenso medio dei Professionisti - Precisazioni - Considerazioni e prospettive - Proroga del Regime di Monitoraggio.
Amministrazioni destinatarie	Agenzia delle Entrate - Ufficio per gli studi di settore SO.SE. SpA - Via M. Maggini, 48/c - 00143 - Roma
Redatto da:	Giuseppe Marini
Data redazione:	20 dicembre 2006
Il Compenso medio dei Professionisti - Precisazioni	Nella versione attualmente in "monitoraggio" dello studio di settore TK05U, il calcolo del compenso medio è già stato agganciato in prevalenza al numero ed alla tipologia delle prestazioni effettuate (<i>deve intendersi prestazione effettuata qualsiasi prestazione professionale per cui si è "incassato" nel periodo un compenso a qualsiasi titolo - acconto o saldo che sia. - ndA</i>) e in maniera ridotta alla struttura dei costi, minimizzando quindi la criticità legata all'applicazione del principio di cassa; sono state invece eliminate, nella stima dei compensi, sia l'anzianità professionale sia il valore dei beni strumentali. Nella versione definitiva dello studio, di non utilizzare più le variabili contabili per la stima dei compensi, risolvendo definitivamente (come sotto riportato) il problema legato all'applicazione del principio di cassa, e di confrontare le prestazioni effettuate a livello personale con i minimi dichiarati nella provincia di residenza.
a) Lo scenario attuale per il SK05U:	Per riepilogare, attualmente, per lo Studio TK05U si è già operato conseguendo: <ol style="list-style-type: none"> 1. la modifica della funzione di regressione (meccanismo di computo) che partendo in prevalenza dalle prestazioni effettuate calcola la cifra congrua del compenso; 2. la eliminazione della rilevanza dell'anzianità professionale; 3. l'annullamento della funzione dei beni strumentali.
b) Il punto d'arrivo (prototipo SK05U - l'ottimizzazione dei risultati sperati):	La So.Se. SpA. e l'Agenzia delle Entrate hanno fatto individuare lo scenario strategico ultimo a cui si dovrebbe pervenire. Nel quadro finale ipotizzato il calcolo del compenso medio per i Professionisti, aventi Studi "monitorati", è agganciato al numero ed alla tipologia delle prestazioni effettuate e non alla struttura dei costi il cui peso è fortemente ridotto, tanto meno, alla anzianità di attività che non è più un parametro di riferimento. È stata superata la criticità legata all'applicazione del "principio di cassa". Il risultato reddituale, legato alle prestazioni effettuate, del singolo professionista viene comparato al valore medio risultato per i professionisti appartenenti a paritetico cluster nello stesso territorio. È stata recepita la sollecitazione degli Esperti interessati che si sono sempre battuti per vedere ampliare la valenza, per la verifica della coerenza, del "contesto territoriale" restringendone l'ampiezza per quanto possibile (si è arrivati a diversificare, nello stesso cluster, la redditività a livello di "Provincia") per ovviare al sempre più volte rimarcato mancato supporto degli Osservatori Provinciali. La costante azione degli Esperti, a tutela delle Categorie di riferimento, ha

(*) presso
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Piazza Mastai
00100 ROMA

inoltre permesso di sollecitare l'Amministrazione a tenere conto di parametri essenziali, oltre il contesto ove si esplica l'operatività, quali l'esperienza professionale e la quantità dell'impegno profuso nonché il valore intrinseco della prestazione effettuata.

Per riepilogare, in estrema sintesi, si è operato fin qui in modo da:

1. Modificare in modo sostanziale la funzione di regressione (meccanismo di computo) che partendo dai costi e dagli altri elementi di struttura calcola la cifra congrua del compenso presunto;
2. Eliminare la rilevanza dell'anzianità professionale;
3. Ignorare la funzione dei beni strumentali nella "congruità";
4. Richiedere l'applicazione di un correttivo in funzione della presenza di spese sostenute per avvalersi del servizio di terzi ovvero di strutture polifunzionali;
5. Eliminare il dato dell'apporto da parte degli addetti della segreteria e conseguentemente anche il correttivo per adeguare la minore incidenza;
6. Determinare un parametro di proporzionamento di incassi parziali (Acconti, rate o saldi parziali) in funzione della determinazione del numero delle prestazioni annuali con cui correlare i ricavi dell'esercizio.

Prospettive

Il metodo statistico (SK05U) risulta essere messo a punto per permettere di indirizzare l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento fornendo ulteriori elementi per suffragare la pretesa

Nel confronto tra le parti, nelle riunioni avute, si è però evidenziato che:

- a) la "CONGRUITÀ", come determinata, pur nella sua "perfettibilità", potrebbe ritenersi di una valenza ragionevole previo affinamento;
- b) la "COERENZA" c'è bisogno ancora da lavorarci sopra, per migliorarla di più per il fatto che per l'A.E. l'indice di "incoerenza" è indizio di "Pericolosità" (valutando con esso l'incrocio economico/fiscale del Contribuente) e perché si presume che nei prossimi 3/4 anni sarà un elemento cruciale per l'azione di accertamento.

Su tale presupposto si sono fondate forti perplessità di tutti gli Esperti interessati.

La perplessità maggiore è data dal fatto che gli "Indicatori di Coerenza" creati prendono a base dati contabili ed extra-contabili che, pur non comprovando tutte le condizioni soggettive del contribuente nell'esercizio della sua attività e della sua capacità di produzione del reddito, fanno sorgere dei giudizi di pericolosità fiscale che potrebbero essere ingiustificati e creare contenzioso superfluo.

Nuovi indicatori di "COERENZA" ed elementi di calcolo

a) Resa Oraria per addetto

1. Titolare = N° ore e settimane dedicate
2. Addetti = N° giornate
3. Parasub/Collaboratori = N° giornate
4. Soci/Associati = N° ore e settimane dedicate (nuovo).

b) Incidenza Compensi su Capitale

1. Beni ammortizzabili (= beni utilizzati al valore storico)
2. Beni in leasing

(*) presso
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Piazza Mastai
00100 ROMA

c) Incidenza Compensi su Costi

1. Spese per Personale
2. Spese per Collaboratori
3. Compensi corrisposti a terzi
4. Consumi
5. Altre spese del quadro G.

Sono, si ribadisce, Indicatori che in caso di contenzioso diventerebbero elementi essenziali per addivenire alla pretesa impositiva. Pretesa con una presunzione pericolosa, data l'onerosità dettata dall'inversione dell'onere di prova, che comporta per il Professionista di opporre fatti e circostanze che giustificano eventuali scostamenti tra ricavi dichiarati e i ricavi presuntivamente determinabili.

Sono Indicatori da ritenersi non validi poiché le variabili soggettive sono moltissime e non si prestano a confronti con i dati massivi.

Ogni categoria professionale opera con modalità diverse e di ciò bisognerebbe tenerne maggior conto creandosi la necessità di indicatori più pertinenti.

Perplessità

Si invita a pensare come coniugare le risultanze dell'indicatore "Incidenza Compensi su Capitale" nei casi non impossibili di uno Studio Professionale ovvero di un Professionista "one man company" laddove, per motivi di scelta organizzativa, operassero in una delle tante strutture polifunzionali.

Strutture che mettono a disposizione dell'Utente servizi e mezzi con tariffazione "all inclusive".

Nella fattispecie la mancanza di immobilizzazioni in capo al contribuente farebbe scattare, paradossalmente, "l'incoerenza" dato il rapporto sproporzionato che si stabilizzerebbe negli ultimi ventili evidenziando, ingiustamente, una "pericolosità" inesistente, se la modalità organizzativa non fosse opportunamente colta dal cluster di riferimento.

Così come risulterà difficile, se non impossibile, discernere la pericolosità nelle risultanze dell'indicatore "Incidenza Compensi su Costi" nell'ambito di attività d'"integrazione di sistemi" che il Consulente del Lavoro assicura al proprio Cliente per la soddisfazione di istanze professionali a mezzo di terzi/partner (vedi coperture di servizi legati alle figure previste per la Sicurezza in Ambiente di Lavoro ex DLgs 626/94) che si esplicita con un rapporto diretto professionale, quale "Coordinatore", con propri partner, sopportando conseguentemente elevati "Compensi corrisposti a terzi". Oneri che ribaltati sul Cliente, con la sola aggiunta di un modesto mark-up, fa conseguire fittizi ricavi elevati, con effetto di mancato rispetto dei risultati considerati "coerenti" attesi nei ventili del precipuo indicatore.

Istanza:

Alla luce di queste semplici considerazioni si ribadisce la necessità che per il prototipo permanga il regime di "monitoraggio".

motivazioni:

Ciò in attesa che si possa, per fare chiarezza, riflettere opportunamente su:

- Altri indispensabili diversi Indicatori;
- Determinazione dei Cluster formati con una suddivisione, dell'universo dei contribuenti interessati, attualmente effettuata con algoritmi sconosciuti e che non colgono tutti gli aspetti organizzativi.
- Individuazione di tipologie di prestazioni (attualmente basate su prototipi nei tempi modificati);
- Calibrare meglio, nel contempo, le attività e la quantità delle prestazioni

(*) presso

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Piazza Mastai


00100 ROMA

che con il sistema *'un incasso = una prestazione'* in mancanza di correttivi per temperare gli effetti dell'accettazione di condizioni di contraenti "forti" (vedi Tribunale nelle CTU, nelle Curatele fallimentari) ovvero presenza di concorrenti "forti" che senza regole e vincoli di tariffe (vedi Associazioni Categoriale, Cooperative, ecc.) possono svolgere servizi a prezzi bassi anche per lo scarso assoggettamento a regole fiscali dei compensi per lo più incassati quali 'contributi associativi' esenti da imposte.

Precisazioni:

Quanto sopra espresso dallo scrivente nella sua qualità di Esperto Commissario che ha sempre operato per tutelare al meglio gli interessi di tutti non solo degli Iscritti all'Ordine di riferimento ma di tutti gli operatori fondamentalmente onesti contro ogni forma di evasione o di elusione. Esperto che ha sempre responsabilmente collaborato con l'Ordinamento e che ritiene necessario sollecitare la Commissione tutta e l'Amministrazione all'accoglimento della istanza formulata in funzione delle considerazioni fatte perchè dimostranti casi di concreto generale interesse.

Ritiene d'obbligo precisare che le note sono originate da personali riflessioni che per, la ristrettezza dei termini a disposizione ha dovuto inoltrare direttamente e che, per impegnare l'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro, necessitano dell'apposita successiva determinazione di convalida del Consiglio Nazionale.

Redatto da

(*) presso
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Piazza Mastai
00100 ROMA

Dott.
Giampiero Brunello
SOSE S.p.A
Via Mentore Maggini 48/c
00143 Roma.
gbrunello@sose.it

Dott.
Luigi Magistro
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.magistro@agenziaentrate.it

Dott.
Luigi Abritta
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.abritta@agenziaentrate.it

oggetto: osservazioni allo studio di settore UK05U evoluzione per Dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro.

Il nuovo prototipo degli studi di settore UK05U per i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro è stato presentato al gruppo monitoraggio per la prima volta il 6 novembre 2006. Si tratta di una evoluzione del precedente studio TK05U, assai criticato anche in seno alla commissione degli esperti, in quanto non idoneo a rappresentare la realtà economica del settore dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. Dalle prime analisi che sono state effettuate sul modello UK05U, emerge come sia senz'altro migliore della versione precedente, in quanto non contiene alcun compenso minimo per gli studi associati, mentre il contenuto induttivo dei costi sul compenso stimato dalla funzione risulta diminuito fortemente, anche se non del tutto eliminato come meglio si dirà nel prosieguo. E' da ritenere, pertanto, che tale evoluzione sia il risultato delle critiche costruttive e delle osservazioni mosse alla precedente versione in seno alla commissione degli esperti ed al gruppo monitoraggio, per cui non si può che apprezzare l'operato della SO.SE. s.p.a..

Tuttavia, si deve rilevare che le presenti osservazioni non possono essere effettivamente calzanti o appropriate, in quanto l'agenzia delle entrate non ha rilasciato la formula matematica del suddetto studio evoluto, dal cui accurato esame potranno essere rilevate le osservazioni definitive al prototipo in questione.

Si tratta, quindi, di un giudizio provvisorio quello che in questa sede può essere espresso, restando in attesa che l'agenzia delle entrate voglia attuare pienamente lo spirito della legge che ha istituito la commissione degli esperti per gli studi di settore, avvalendosi a tutto tondo delle competenze professionali delle categorie interessate.

Non v'è dubbio, infatti, che la fissazione del concreto meccanismo di calcolo di GERICO non sia una questione di scarsa importanza nel concreto dibattito sulla idoneità di un prototipo di studio a rappresentare la realtà economica sottostante, ma – al contrario – costituisca il momento e la sede tecnica in cui le scelte vengono eseguite in ordine ai fatti che sono ritenuti salienti per pervenire alla stima presuntiva del compenso puntuale.

Sarebbe erroneo e forviante ritenere che tali scelte siano ispirate soltanto da criteri e logiche di carattere statistico - matematico; per questa ragione, il sottoscritto ha chiesto con cortese insistenza di essere informato delle scelte operate a livello di formula matematica, perché è quella la sede in cui le osservazioni e le critiche mosse durante le riunioni del gruppo di monitoraggio e della commissione degli esperti possono trovare un eventuale accoglimento o rigetto.

Dunque, le osservazioni che seguono si basano sulle informazioni ricevute dalla SO.SE. spa nel corso delle riunioni di gruppo di monitoraggio, ma non da una diretta verifica sul prototipo UK05U.

Prestazioni pluriennali o pagamenti frazionati

Il nuovo prototipo si basa essenzialmente sul contenuto induttivo dei compensi professionali dichiarati dal contribuente, quale metodo adottato per migliorare la resa di GERICO per quei contribuenti, come i professionisti, il cui reddito è tassato per cassa e quindi quello dell'incasso è anche il momento di tassazione dei compensi. In questa parte, lo studio evoluto UK05U ricalca il precedente TK05U con alcune modifiche significative.

Anzitutto, occorre ricordare che le prestazioni professionali censite dallo studio di settore in parola sono classificate in 32 tipologie, così come individuate nello studio TK05U.

Si riportano nella tabella seguente le prestazioni professionali relative alle 32 tipologie individuate nel quadro del modello degli studi di settore TK05U, con le relative misure massime e minime dei compensi fissati dall'agenzia delle entrate, così come risultano dalle note tecniche e metodologiche.

	minimo	massimo	
D1	800	7200	prestazioni relative a "contabilità ordinaria"
D2	350	2600	prestazioni relative a "contabilità semplificata"
D3	70	1000	prestazioni relative a "Unico pers. Fisiche"
D4	210	2200	prestazioni relative a "Unico soc. di persone ed equip."
D5	280	3400	prestazioni relative a "Unico società di capitali ed equiparati / Unico enti non commerciali ed equiparati"
D6	70	1000	prestazioni relative a "mod. 770 (comprese dichiarazioni unificate)"
D7	70	1100	prestazioni relative a "modello IVA (comprese dichiarazioni unificate)"
D8	300	14100	prestazioni relative a "contenzioso tributario"
D9	600	25000	prestazioni relative a "consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria"
D10	420	6500	prestazioni relative a "Redazione bilanci"
D11	1100	38600	prestazioni relative a "consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria"
D12	1200	43100	prestazioni relative a "Consulenza per oper. straord."
D13	1600	21600	prestazioni relative a "Collegi sindacali"
D14	1700	27000	prestazioni relative a "revisore contabile in enti pubblici"
D15	730	32000	prestazioni relative a "revisore contabile altri soggetti"
D16	1000	40100	prestazioni relative a "incarichi giudiziari"
D17	1200	50000	prestazioni relative a "procedure concorsuali"
D18	1350	30200	prestazioni relative a "perizie e consul. tecniche e di ufficio"
D19	780	17200	prestazioni relative a "Convegni e corsi di formazione"
D20	220	4200	prestazioni relative a "amministr. del personale"
D21	300	14300	prestazioni relative a "Consulenza ed assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo"
D22	n. n.	n. n.	Ricerca e selezione del personale
D23	330	28800	prestazioni relative a "Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro"
D24	200	26300	prestazioni relative a "altre prestazioni"

D25	500	4400	prestazioni relative a "Contabilità semplificata, consul. in mat. fiscale (comp. dich. fisc.) e societaria"
D26	1100	14400	clienti relativi a "contabilità ord., consulenza in materia fiscale (comp. dich. fiscali) e societaria"
D27	560	4800	clienti relativi a "contabilità sempl., consulenza in mat. fisc. (comp. dich. fiscali) e societaria e del lav."
D28	930	14600	clienti relativi a "contab. ord., consul. in materia fisc. (comp. dich. fis.) e societaria e del lav."
D29	930	9900	clienti relativi a "contabilità ord., bilancio e dichiarazioni fiscali"
D30	420	3400	clienti relativi a "contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali"
D31	1040	32300	clienti relativi a "consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali"
D32	530	16100	clienti relativi a "assistenza e consul. in mat. di lav."

Gli importi minimi e massimi sopra indicati valgono per lo studio TK05U su tutto il territorio nazionale.

Una novità rilevante della nuova versione evoluta UK05U consiste nella eliminazione dalla formula matematica dei compensi massimi.

Inoltre, i compensi minimi non sono più fissati per tutto il territorio nazionale, bensì a livello provinciale.

Tuttavia, occorre rilevare che qualora una prestazione professionale venga eseguita in un arco di tempo pluriennale, la funzione di GERICO calcola correttamente il compenso stimato solo se il compenso venga percepito in una sola volta.

Nel caso, invece, che vengano percepiti uno o più acconti nell'arco di più periodi d'imposta, la funzione di GERICO che calcola la parte del compenso puntuale che deriva dai compensi incassati e dichiarati dal professionista, presenta alcune disfunzioni applicative che sono idonee a generare risultati incongrui.

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 633/72 e succ. mod. ed integr. gli acconti fanno fatturati ai fini IVA e dichiarati ai fini delle II. DD. e dell'IRAP dai professionisti per il principio di cassa.

Se da un lato più acconti relativi alla stessa prestazione percepiti nel corso dello stesso periodo d'imposta, vanno dichiarati come un'unica prestazione non a forfait (nella colonna 1 del quadro D, nei righe dal D01 al D24), nel caso che gli acconti vengano percepiti in distinti periodi d'imposta allo stato attuale vanno dichiarati come più prestazioni professionali, tante quanti sono i periodi d'imposta in cui vengono percepiti gli acconti ed il saldo. Il che determina una stortura nel meccanismo applicativo di GERICO, in quanto si ha una indebita moltiplicazione delle prestazioni dichiarate a fronte di un'unica prestazione.

A ciò si aggiunga che la percezione di più acconti a fronte di un'unica prestazione professionale, tendenzialmente conduce all'incasso di somme spesso inferiori ai minimi previsti dall'agenzia delle entrate per quella tipologia di prestazione, per cui in tali casi GERICO assume il compenso minimo, con la conseguenza che alla moltiplicazione errata delle prestazioni professionali si aggiunge la lievitazione del compenso stimato generata dall'assunzione dei minimi.

Il problema è comune anche alle altre professioni intellettuali, in quanto la funzione di compenso ha la stessa formula matematica, per cui è stato proposto – per ovviare a tale stortura - di considerare un acconto pari a metà prestazione; oppure di mettere una percentuale pari alla percentuale dell'acconto sul compenso finale pieno. Entrambe le proposte non sono state – per ora - accolte, perché il programma di calcolo non prevede le frazioni, ma solo numeri interi.

Resta, dunque, aperto tale problema, che dovrà essere tenuto presente in sede di contraddittorio, allorché venisse contestato dall'amministrazione finanziaria che i compensi dichiarati non sono congrui rispetto a GERICO 2005 e 2006.

Studi multipunto o con più sedi.

Dalle analisi effettuate non emerge che il nuovo prototipo tenga conto delle peculiarità degli studi professionali con più sedi, che sono una realtà in continuo aumento, anche per effetto di forme di aggregazione tra studi professionali già esistenti.

Società ed associazioni multiprofessionali.

Altro problema irrisolto è quello delle ccdd. società multiprofessionali. Occorre mettere a punto una metodologia che consenta di cogliere le caratteristiche strutturali di tali organizzazioni professionali, sempre più diffuse nella realtà italiana, che registra – comunque - un grave ritardo rispetto agli altri paesi europei e d'oltreoceano. Attualmente una società, per es., formata da avvocati e dottori commercialisti, è da ritenere che possa risultare incongrua solo per tale fatto costitutivo, perfettamente lecito in base alla normativa vigente. Dunque, la nuova versione dello studio di settore UK05U dovrà sviluppare una funzione di compenso che tenga conto di tali specifiche caratteristiche strutturali ed organizzative, che attualmente non risultano essere state prese in considerazione dalla formula matematica di GERICO.

Studi di grandi dimensioni.

Si rileva unicamente che il cluster 4 contiene studi professionali di più grandi dimensioni che difficilmente possono avere caratteristiche strutturali così simili da essere stimate con un'unica funzione di compenso puntuale. E' da ritenere che l'evoluzione dello studio di settore debba pervenire ad una suddivisione del cluster 4 in altri nuovi cluster assai più analitici in relazione alle caratteristiche strutturali ed organizzative ritenute significative.

Coerenza

La coerenza nel nuovo prototipo in esame assume una rilevanza assai più spiccata rispetto al precedente studio TK05U.

In particolare, vi è una parte del compenso puntuale che deriva direttamente dalla non coerenza.

In considerazione di questa nuova funzione della coerenza economica che agisce sul compenso stimato da GERICO, occorre seriamente verificare l'idoneità degli indicatori di coerenza a rappresentare la realtà economica del settore oggetto di studio.

La resa oraria per addetto non è soddisfacente, in quanto eccessivamente variabile.

L'incidenza dei costi sui compensi riporta i costi nella funzione di compenso, laddove l'eliminazione dalla versione evoluta UK05U del contenuto induttivo dei costi ne rappresenta – forse – la novità più rilevante e significativa.

La resa del capitale come rapporto fra compensi e valore dei beni strumentali è fuorviante per le attività professionali, in cui non è il capitale ad incidere sui compensi, ma la capacità professionale del professionista.

Considerazioni conclusive

La versione evoluta dello studio in esame appare comunque migliorativa rispetto a quelle precedenti.

Tuttavia, molte sono ancora le lacune rilevate nel corso del monitoraggio, per cui si ritiene per le ragioni suesposte che sia necessaria la proroga per un altro anno dell'applicazione monitorata dello studio.

Si invita l'agenzia delle entrate a fornire la formula matematica dello studio, in modo da avere a disposizione tutto il 2007 per analizzare e sperimentare il nuovo prototipo. Solo con la trasparenza è possibile pervenire consapevolmente alla messa a punto condivisa di uno studio di settore per le professioni intellettuali.

Roma, 6 febbraio 2007

Dott. Franco Michelotti

Membro della commissione degli esperti e del gruppo monitoraggio in rappresentanza del consiglio nazionale dei dottori commercialisti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA - VIA PAISIELLO, 24 - TEL. 06.852361 - TELEFAX 06.8417829 - COD. FISC. 80059770588
www.consrag.it - e.mail: webmaster@consrag.it

Il Consigliere Delegato PM:ob 588/07

Roma 6 febbraio 2007

Egr. Dott.
Giampiero Brunello
SOSE S.p.A
Via Mentore Maggini 48/c
00143 Roma.
gbrunello@sose.it

Egr. Dott.
Luigi Magistro
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.magistro@agenziaentrate.it

Egr. Dott.
Luigi Abritta
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma
luigi.abritta@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni sullo studio di settore UK05U evoluzione per Dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro.

Il nuovo metodo di calcolo dei compensi, elaborato per lo studio di settore in oggetto ed anche per altre categorie professionali, considerati i limiti delle precedenti versioni, non tiene conto dei costi sostenuti, ma delle prestazioni effettuate sulla base anche della specifica localizzazione del contribuente. Rappresenta un passo avanti e l'esame degli esempi presi in considerazione ha evidenziato risultati più attendibili.

Tuttavia si devono segnalare alcuni rilevanti limiti, emersi nel corso delle riunioni per lo studio del prototipo, in merito alla determinazione dei compensi minimi ed all'analisi della coerenza. Al riguardo formuliamo le seguenti osservazioni.

Prestazioni pluriennali o pagamenti frazionati

La metodologia tiene conto, nel calcolo della congruità, del numero delle prestazioni per le quali sia stato conseguito un corrispettivo, attribuendo a ciascuna di esse un valore medio dichiarato, con la individuazione di minimi a livello provinciale.

Nella realtà, è frequente la presenza di prestazioni pluriennali oppure annuali, per le quali siano stati corrisposti acconti; in questi casi è possibile, anzi normale, che i corrispettivi percepiti per le prestazioni citate siano inferiori ai minimi.

N.....

Il modello di calcolo non tiene conto delle situazioni sopra esposte poiché considera le singole prestazioni, per ogni anno, nella loro interezza al fine della determinazione dei corrispettivi. Questo determina incongruità che possono ripetersi per più anni dato che in ciascuno di essi la prestazione, trattandosi di acconti, può risultare compensata ad un livello inferiore al minimo.

E' di tutta evidenza che siffatta situazione, generata dal principio di cassa che vige nella determinazione dei compensi professionali, può causare inique presunzioni di maggiori compensi e conseguenti maggiori redditi imponibili. La situazione non é percepibile del modello di calcolo e neppure é ipotizzabile la completa analisi degli acconti nell'ambito del questionario dello studio di settore, che diverrebbe un ingestibile rompicapo.

Si potrà raggiungere una relativa approssimazione con un affinamento del questionario ma, a nostro avviso, la determinazione dei compensi per i professionisti, nell'ambito degli studi di settore, non potrà che essere approssimata. Al riguardo sarà opportuno che l'Agenzia delle Entrate ribadisca la facoltà, per il contribuente, di dimostrare in sede di contraddittorio obbligatorio, che eventuali scostamenti dalla congruità o dalla coerenza sono dovuti a differenze dovute a pagamenti parziali o ritardati.

Clientela particolare e situazioni concorrenziali

La metodologia non coglie le particolarità di professionisti che operano in situazioni in cui sono i clienti oppure le condizioni di mercato a determinare i corrispettivi per specifiche prestazioni. Esemplicando, si possono i casi clienti di notevoli dimensioni, le perizie affidate da banche o assicurazioni, le situazioni concorrenziali dovute a presenza di strutture d'impresa che operano in campi analoghi a quelli dei professionisti e praticano corrispettivi ribassati per prestazioni similari, obbligando il professionista ad adeguare i compensi al fine di mantenere la clientela, altre situazioni analoghe.

In questi casi i "minimi" tabellari determinati per la zona non sono rispettati ed anche se per le altre prestazioni il professionista é congruo o superiore alla congruità, scatta l'elevazione del minimo, per le prestazioni con compensi inferiori.

L'automatica elevazione ai minimi per settori di prestazioni, anche in presenza di situazioni di rilevante congruità complessiva appare quanto meno arbitraria.

Coerenza

I nuovi indici suscitano notevoli perplessità.

La resa oraria per addetto é estremamente variabile, in ragione della organizzazione e della tipologia dello studio professionale e la formula proposta, a nostro avviso, non é in grado di dare risultati significativi.

L'incidenza dei costi sui compensi ribalta nell'ambito della coerenza gli errori contenuti nelle precedenti versioni dello studio di settore che non tenevano in alcun conto il principio di cassa. Non considera inoltre gli aspetti organizzativi, di assoluto rilievo, che possono, come per la resa oraria, determinare situazioni di grande variabilità.

La resa del capitale come rapporto fra compensi e valore dei beni strumentali non può essere significativa per le attività professionali organizzate con tipologie molto diverse: dalla quasi

N.


assenza di beni strumentali per l'esternalizzazione di certi servizi, al significativo impiego di attrezzature informatiche in caso di variegate prestazioni dirette dei servizi.

Cluster

Si ritiene che i cluster debbano essere affinati, non riescono a cogliere le evoluzioni in corso sul piano organizzativo e le specifiche caratteristiche degli studi di più grandi dimensioni.

Considerazioni conclusive

Lo studio in esame, seppur migliorativo rispetto ai precedenti sul piano della congruità, non è ancora idoneo per una sua piena applicazione e potrebbe essere approvato esclusivamente per una fase di monitoraggio nel corso della quale siano messe a disposizione dei componenti la Commissione le informazioni di tipo tecnico che ne consentano la necessaria, più approfondita analisi.

Prof. Paolo Moretti


ATTIVITÀ PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UK18U

Codice attività:

74.20.1. - Studi di architettura

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK18U, in data 26 ottobre e 21 novembre 2006.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- o Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Lo studio di settore UK18U costituisce un'evoluzione del precedente studio TK18U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 16 febbraio 2005, con applicazione monitorata, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con nota del 26 ottobre 2006, evidenzia la problematica relativa alla presunta discriminazione presente all'interno della professione, tra uomini e donne. Ricorda, infatti, che la Corte di giustizia europea ha costantemente riconosciuto la legittimità per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della proiezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza, nonché l'introduzione di misure di protezione della maternità, come strumento per garantire una sostanziale parità. Attualmente, secondo la nota in esame, la professione di architetto in Italia risente in termini reddituali e previdenziali della mancanza di concrete garanzie per quanto attiene il periodo della gravidanza e della maternità. Si ritiene opportuno, pertanto, prendere in considerazione la possibilità di introdurre sgravi contributivi e fiscali per il periodo *pre* e *post* gravidanza, con "indicatori" specifici da utilizzare anche per gli studi di settore, al fine di rendere operative tutte le norme e le azioni tese alla reale parificazione tra uomini e donne.
- Con successiva nota del 21 novembre, lo stesso Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori facendo riferimento al prototipo dello studio

UK18U esaminato durante la prima riunione, chiede che all'interno del quadro D "Tipologia dell'attività" dove sono specificate le varie prestazioni professionali, l'informazione relativa alla "progettazione" venga epurata del termine "di nuove opere" presente nella versione precedente, visto che tale locuzione potrebbe indurre in errore nella compilazione, visto che con il termine "nuove opere" nell'accezione comune, si fa riferimento essenzialmente alle opere di "nuove costruzioni", mentre le informazioni richieste nello studio di settore sono finalizzate a conoscere la tipologia della prestazione e non l'oggetto della stessa.

La progettazione, per quanto attiene gli architetti, spazia dalla progettazione urbanistica a quella edilizia, dagli elementi d'arredo a quella dei giardini, coprendo un vasto campo d'attività. Nel quadro delle aree specialistiche, infatti, sono indicate le aree di attività nelle quali si esplicano le prestazioni professionali (come ad es. progettazione, direzioni lavori o rilievi) descritte nella prima parte del quadro.

Analogamente si propone di sostituire il rigo D03, attualmente "Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro", con quella più corretta di "Progettazione finalizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia", visto che tali interventi progettuali trovano una puntuale descrizione nelle leggi in materia edilizia (art. 31 legge 5/08/1978 n. 457, richiamato dall'art. 3 D.P.R. 6/06/2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

- Con nota del 6 dicembre 2006, infine, il sopraccitato Consiglio, evidenzia le seguenti osservazioni:
 1. Il nuovo software determina la congruità per ciascun contribuente moltiplicando il numero di incarichi indicati dal professionista per il loro valore medio. Detto valore viene poi messo a confronto con il valore "minimo", già in memoria del software e determinato sulla base dei dati raccolti nel periodo di imposta 2004, per verificare l'eventuale incongruità e calcolarne l'importo da pagare. Ciò premesso si rileva che dall'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, il regime dei compensi professionali è completamente mutato in quanto sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime. Tale abrogazione porterà, per parte dell'anno in concorso e stabilmente per i prossimi anni, a una riduzione consistente dei proventi professionali dovuti al ribasso dei compensi per le prestazioni rese da architetti a causa di una concorrenza senza regole. Pertanto il riferimento al "valore minimo" dell'incarico calcolato dal software sulla base dell'anno 2004, in periodo di vigenza di tariffe professionali, porterà a una non corretta definizione dei redditi con palesi incongruenze perché, si ribadisce, si fa riferimento a una situazione di mercato, quello attuale, differente rispetto al passato.
 2. Dagli esempi visualizzati in sede d'esame del prototipo è emerso che il nuovo software non "funziona" per gli appartenenti al cluster 12 "Architetti abilitati all'attività di consulente tecnico d'ufficio e specializzati in perizie di stima", in particolare per quei professionisti che svolgono attività di perizie bancarie e/o assicurative. Difatti detti professionisti lavorano essenzialmente e stabilmente con istituti bancari e assicurativi emettendo un numero consistente di fatture che, in virtù dell'elevato numero

d'incarichi ed essendo la prestazione professionale spesso ripetitiva nei contenuti, sono di importo irrisorio. Per detta tipologia d'incarichi dovrà essere rivisto il valore "minimo" dell'incarico.

3. Il nuovo software non coglie la capacità contributiva degli appartenenti al *cluster* 14, "Giovani architetti che collaborano con studi tecnici (ingegneri/architetti)" relativo ai giovani: a questi, pur lavorando per altri studi professionali e non direttamente per il committente principale (una sorta di lavoro in subappalto), è dato un compenso a incarico nettamente inferiore a quello che effettivamente viene pagato direttamente al professionista incaricato. Difatti, è prassi consolidata negli studi professionali chiedere ai giovani collaboratori l'apertura della partita IVA, dando loro un compenso mensile predeterminato e forfetario in sostituzione dell'assunzione. In questi casi il giovane professionista che collabora con gli studi professionali, per effetto del numero di fatture emesse, si trova a essere non congruo per un'errata valutazione del valore "minimo" dell'incarico.
4. Il software non coglie neanche le posizioni di quei professionisti che, lavorando quasi esclusivamente con un unico cliente, pur ricevendo un numero molteplice di incarichi e quindi svolgendo più prestazioni professionali, determinano forfetariamente e complessivamente il loro compenso.
5. Si fa rilevare, inoltre, che il software penalizza in modo particolare quei professionisti che in un anno ricevono per lo più pagamenti in acconto. Si pensi a un professionista che svolge n. 12 prestazioni professionali per direzione dei lavori con committenti diversi; prestazioni che per più della metà sono retribuite con acconti pari al 30% del totale pattuito. In questo caso il software comporta la non congruità del professionista, determinando un valore medio per incarichi di direzione lavori, al di sotto di quello considerato come "minimo".
6. La tipologia degli incarichi e il numero degli stessi è fondamentale per calcolare il ricavo medio a incarico. Al riguardo si ribadisce, come già affermato in più occasioni, che le informazioni contenute nel modello per la compilazione dello studio di settore TK18U, (nelle sezioni "tipologia dell'attività" e "aree specialistiche"), redatte anni fa, risultano obsolete e non esaustive delle varie attività nelle quali si articola oggi l'attività professionale dell'architetto. Difatti nel modello dello studio TK18U non sono contemplate in modo compiuto le attività e, quindi, le prestazioni professionali, che l'architetto può compiere. Ciò è dovuto alla normale evoluzione della professione che, seguendo i fenomeni di crescita della società, ne deve recepire anche i bisogni. Questo costringe il professionista a inquadrarsi sotto la voce "altre aree o "altre attività" con il conseguente e inevitabile effetto distorto per il corretto "funzionamento" del software.
7. Si fa rilevare, inoltre, che la corretta ed esatta definizione degli incarichi ha un ruolo fondamentale nell'individuazione del *cluster* di appartenenza e, quindi, per la determinazione del valore medio dell'incarico. Non essendo nel modello per la compilazione dello studio di settore indicato in modo chiaro e oggettivo la tipologia dell'incarico ed essendovi al riguardo una soggettiva e personale interpretazione da parte del professionista, accade che architetti pur avendo svolto incarichi simili si trovano in *cluster* diversi, comportando notevoli effetti distorsivi nel calcolo del ricavo puntuale.

8. Sempre nel quadro "D - elementi specifici dell'attività", oltre a quanto già rilevato con nota del 21 novembre u.s., non è corretto affiancare nella stessa voce incarichi di valore economico molto distanti e profondamente differenti tra loro come, a esempio, si verifica attualmente per la voce D05, dove si affianca alla direzione dei lavori l'assistenza e la contabilità dei lavori. E' di tutta evidenza che il professionista che svolge più incarichi di contabilità dei lavori, rispetto a quelli di direzione dei lavori sia penalizzato, visto che il costo della prima prestazione è notevolmente inferiore alla seconda. Diventa, pertanto, inevitabile e urgente un immediato aggiornamento del quadro "D" del modello cartaceo.
9. Si ritiene non corretto considerare congruo solo il professionista che raggiunge il ricavo puntuale. L'intervallo di confidenza, determinato dal software e che la stessa amministrazione finanziaria ha definito come un ricavo possibile, deve essere considerato come ricavo congruo. Dall'accertamento basato sugli studi di settore si dovrebbe escludere quel contribuente che ricade nell'intervallo di confidenza e che risulta coerente con gli indicatori.
10. Si ritiene che la resa oraria non debba influenzare in alcun modo gli studi di settore in quanto a fronte di ricavi, anche molto alti, la resa oraria dichiarata potrebbe essere molto bassa in quanto il professionista nell'anno oggetto della dichiarazione dei redditi potrebbe non aver lavorato o lavorato molto poco per mancanza d'incarichi. Il ricavo o i ricavi, infatti, possono essere il frutto di prestazioni professionali avvenute molti anni prima. Questa situazione si può verificare anche al contrario: il professionista può aver lavorato tantissimo nell'anno oggetto dello studio di settore per i molti incarichi ricevuti, senza però aver ricevuto nemmeno un acconto.
11. Per quanto riguarda la coerenza, la stessa è calcolata oltre che sulla resa oraria anche sulla base dei rapporti costi/ricavi e ricavi/beni strumentali. Con riferimento ai costi/ricavi, su cui grava l'ormai annosa problema del principio di cassa inficiando la coerenza, si ritiene che debbano essere esclusi dai costi tutte quelle voci di costi fissi relativi a beni non direttamente legati alla produttività quali:
 - le spese per la gestione dell'auto e tra queste, per esempio, le assicurazioni;
 - le assicurazioni professionali, ormai obbligatorie per legge;
 - le spese per alberghi, ristoranti e viaggi che, divenute totalmente deducibili, sono solo delle spese rimborsate.Con riferimento ai ricavi/beni strumentali, detto rapporto penalizza fortemente i giovani che devono partire con un minimo indispensabile di attrezzature per poter essere operativi. Bisogna, inoltre, tenere conto della veloce obsolescenza degli apparati elettronici. Per dette considerazioni si ritiene opportuno inserire nel software adeguati correttivi.
12. Occorre ricordare che non sempre il professionista percepisce un compenso adeguato a fronte dell'incarico; infatti a volte viene considerato incarico anche quello per il quale si è avuto un semplice fondo spese. Se detto incarico rientra nell'ambito dell'attività prevalente e, quindi, il compenso si somma agli altri, gli inconvenienti possono essere non di rilievo; se l'incarico per il quale si è avuto un compenso irrisorio rientra in ambito di attività non prevalente il problema è di non poco conto. E' di tutta evidenza che occorre individuare dei correttivi per tali situazioni, che non sono poi tanto anomale come si possa pensare.

13. Non si condivide assolutamente l'abolizione, avvenuta con il decreto "Visco-Bersani" (DL 223/2006), della regola del "due su tre" ovvero di quel principio che consentiva di intercettare il professionista solo se fosse risultato non congruo in almeno due esercizi consecutivi su tre. Tale non condivisione nasce dal fatto che è proprio della categoria degli architetti, come sicuramente di altre professioni, riscuotere i compensi molto più tardi rispetto a quando si presta il servizio professionale, a volte anche a distanza di anni. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di una costruzione: dalla data di conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori alla sua realizzazione occorrono in media almeno quattro anni, salvo imprevisti. Per dette ragioni, si auspica con forza un immediato ritorno alla regola suddetta, anche a seguito delle considerazioni espresse nei punti precedenti.
14. E' corretto sottoporre gli studi di settore, così come è avvenuto nel passato, a revisione periodica e utilizzarli ai fini accertativi solo a decorrere dall'anno successivo a quello di revisione, a meno che il contribuente risulti non congruo già con la versione precedente. Tale previsione rispetta il tentativo di raggiungere una maggiore equità consentendo, infatti, una più attenta valutazione dello studio monitorato e facilitando i contribuenti che potranno valutare con maggiore certezza la loro capacità di essere in linea con il livello di congruità dello studio.
15. Attesa la peculiarità delle attività professionali e in particolare quella dell'architetto, è da escludersi ogni automatismo che pretenda di normalizzare i compensi con elaborazioni statistiche. Pertanto, si è contrari al tentativo di dare una valenza di presunzione legale agli accertamenti basati sugli studi settore e alla determinazione di specifici indicatori di normalità economica, determinati senza il parere preventivo della Commissione degli Esperti. Indicatori che, non si comprende, se saranno inseriti nel programma di determinazione dei ricavi oppure troveranno un'applicazione postuma, e se saranno idonei, automaticamente e in modo autarchico, all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni d'esercizio dell'attività svolta.

Per tutto quanto sopra esposto, il citato Consiglio Nazionale ritiene che l'approvazione dello Studio possa raggiungere un parere positivo solo ed esclusivamente se lo stesso continuerà ad avere, come in passato, un carattere puramente sperimentale senza, quindi, nessuna valenza, ancorché minima, ai fini dell'accertamento fiscale, necessitando il software di un periodo di monitoraggio per eliminare i difetti riscontrati e soprattutto per rendere più aderenti alla realtà le risultanze a cui porta l'uso del software anche attraverso un suo continuo aggiornamento.

B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In risposta alle osservazioni suesposte, l'Agenzia fa presente quanto segue.
Tutte le modifiche richieste relativamente alle variabili del quadro D dello studio UK18U sono state recepite ed inserite nel nuovo modello, così come indicate dall'ordine professionale degli architetti;

Per quanto riguarda le osservazioni sulla congruità, occorre evidenziare che la “non congruità” del contribuente, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).

In realtà, nell’individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute.

Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato l’Agenzia ritiene che, per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell’impatto del “criterio di cassa” sulla congruità dei compensi, l’utilizzo della nuova metodologia consenta di superare il problema attualmente presente della “non congruità” derivante dai costi non allineati ai relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano “non congrui” perché hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco temporale più lungo, con l’obiettivo di distinguere le prestazioni “completate” da quelle “in corso di espletamento”. A tal fine si ritiene utile modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore, per inserire le ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla coerenza ed in particolare sullo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono i costi e quello in cui vengono percepiti i relativi compensi, valgono le stesse considerazioni appena effettuate riguardo alla congruità.

C) CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ritiene che l’approvazione in forma definitiva dello studio di settore UK18U debba essere condizionata allo svolgimento di un adeguato periodo di monitoraggio.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un giudizio positivo, ma condizionato al proseguimento del periodo di monitoraggio.

Roma, 5 febbraio 2007

Manuela Viselli



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Roma, 26 ottobre 2006

Oggetto : Aumento dei fenomeni discriminatori determinanti una disuguaglianza sostanziale nella professione di architetto fra uomini e donne, Gravidanza e Maternità. Mancata applicazione della direttiva Ce 2006/54 del 5 luglio 2006. Legge finanziaria 2007.

In occasione dell'esame del prototipo dello Studio di settore UK18U (Codice attività 74.20.1 – Studi di Architettura) si chiede di tener conto delle considerazioni che seguono, anche a seguito delle indicazioni e sollecitazioni ricevute dai "Comitati pari Opportunità", al fine di attuare una reale parità tra uomini e donne nel campo fiscale.

La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'art. 2 e 3, par. 2 del Trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La Corte di giustizia europea ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della proiezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché l'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità.

Attualmente la professione di architetto in Italia risente ancora in termini reddituali e previdenziali della mancanza di concrete garanzie per quanto attiene il periodo della gravidanza e della maternità.

Opportuna sarebbe, in tal senso, la previsione di sgravi contributivi e fiscali per il periodo pre e post gravidanza, con "indicatori" precisi anche per gli studi di settore.

A tal proposito la Legge finanziaria per il 2007 ha introdotto direttamente nella funzione di ricavo "gli indicatori di coerenza" che, (incideranno direttamente sulla congruità), fino ad ora determinavano una posizione distinta dalla congruità; l'eventuale incoerenza, poteva determinare una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di verifica ma mai si concretizzava con l'accertamento diretto.

In considerazione del fatto che gli indicatori entrano direttamente nel responso sulla congruità, è evidente che il mancato allineamento a tali indicatori può provocare l'accertamento diretto.

Pertanto è necessario che siano previsti **indicatori precisi**, finalizzati agli studi di settore, **personalizzati nel caso di gravidanza e maternità** e conseguenti **sgravi contributivi e fiscali determinati per il periodo pre e post gravidanza**, al fine di rendere operative tutte quelle norme e azioni tese alla reale parità tra uomini e donne.

Il referente per gli Studi di Settore del
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(Arch. Luigi Mirizzi)



Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot.n./P/06
Cod.
Cod.ML /or

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
28 NOV. 2006
Prot. n° 2006 / 14962

Roma, 21 novembre 2006

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

OGGETTO: Studio di settore UK18U, evoluzione dello studio di settore TK18U – codice attività 14.20.1. – “Studi di architettura”.

In occasione dell'esame del prototipo dello Studio di settore UK18U (Codice attività 74.20.1 – Studi di Architettura) si chiede di tener conto delle considerazioni che seguono, così come già richiesto nella precedente riunione del giorno 26 ottobre u.s..

Per quanto attiene il quadro D (elementi specifici dell'attività) - “tipologia dell'attività”, dove sono specificate le varie prestazioni professionali, si ritiene che al rigo D02 dopo la parola “**Progettazione**” debbano essere cassate le parole “di nuove opere” in quanto tale indicazione non appare corretta e potrebbe indurre in errore il compilatore del quadro; infatti nella dizione comune con il termine “nuove opere” si fa riferimento essenzialmente alle “nuove costruzioni” mentre le informazioni richieste sono tese a conoscere la tipologia della prestazione professionale e non l'oggetto della prestazione.

La progettazione, per quanto attiene gli architetti, spazia dalla progettazione urbanistica a quella edilizia, dagli elementi d'arredo a quella dei giardini, coprendo un vasto campo d'attività. Infatti nel quadro seguente (aree specialistiche) sono indicate le aree d'attività in cui le prestazioni professionali, come per l'appunto la progettazione, i rilievi, la direzione lavori, ecc. si esplicano. Tutto ciò ad evitare che il professionista nell'incertezza inserisca in “altre attività” la propria prestazione professionale.

Inoltre, sempre nella stessa sezione del quadro D (elementi specifici dell'attività) - “tipologia dell'attività”, si propone al rigo D03 di sostituire la frase: “Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro” con quella più corretta: “**Progettazione finalizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia**”. Infatti tali interventi progettuali trovano nelle leggi sull'edilizia una puntuale descrizione. Si veda ad esempio l'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457 richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Le presenti considerazioni sono state formulate nell'intento di essere maggiormente aderenti alla realtà professionale usando termini consolidati nella giurisprudenza e nella pratica professionale in modo da non ingenerare confusione e portare gli architetti a un'erronea compilazione dei moduli relativi allo studio di settore in oggetto.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Componente della Commissione d'Esperti per gli
Studi di Settore
(arch. Luigi Mirizzi)



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.
Cod. NA7C
Cod. NE/Ne 001470

Roma, - 6 DIC. 2006

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio studi di settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze
Commissione Esperti per gli Studi di Settore
V.M. Maggini 48/C
00143 ROMA

OGGETTO: Studio di settore UK18U, evoluzione dello Studio di Settore TK18U – codice attività 14.20.1. – “Studi di architettura”.

A seguito delle due riunioni avvenute presso la sede della SO.SE. in Roma per l'esame del prototipo dello Studio di settore UK18U (Codice attività 14.20.1 – Studi di Architettura) nel corso delle quali ho consegnato ai Vs. funzionari in data 26/10/06 una mia nota in merito all'aumento dei fenomeni discriminatori determinanti una disuguaglianza sostanziale nella professione di architetto fra uomini e donne e in data 21/11/06 un'altra al riguardo di alcune variazioni da apportare al quadro D dello Studio in oggetto, che peraltro si allegano in copia, si ribadiscono e puntualizzano le seguenti osservazioni, già peraltro espresse verbalmente ai vostri rappresentanti presenti in detti incontri.

1. Il nuovo software determina la congruità per ciascun contribuente moltiplicando il numero di incarichi indicati dal professionista per il loro valore medio. Detto valore viene poi messo a confronto con “il valore minimo”, già in memoria del software e determinato sulla base dei dati raccolti nel periodo di imposta 2004, per verificare l'eventuale incongruità e calcolarne l'importo da pagare. Ciò premesso si rileva che dall'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, il regime dei compensi professionali è completamente mutato in quanto sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime. Tale abrogazione porterà, per parte dell'anno in concorso e stabilmente per i prossimi anni, a una riduzione consistente dei proventi professionali dovuti al ribasso dei compensi per le prestazioni rese da architetti a causa di una concorrenza senza regole. Pertanto il riferimento al valore “minimo” dell'incarico calcolato dal software sulla base dell'anno 2004, in periodo di vigenza di tariffe professionali, porterà a una non corretta definizione dei redditi con palesi incongruenze perché, si ribadisce, si fa riferimento a una situazione di mercato, quello attuale, differente rispetto al passato.

UFFICI: 00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10 - TEL. 06.6889901 - FAX 06.6879320

2. Dagli esempi visualizzati in sede d'esame del prototipo è emerso che il nuovo software non "funziona" per gli appartenenti al cluster 12, in particolare per quei professionisti che svolgono attività di perizie bancarie e/o assicurative. Difatti detti professionisti lavorano essenzialmente e stabilmente con istituti bancari e assicurativi emettendo un numero consistente di fatture che, in virtù dell'elevato numero d'incarichi ed essendo la prestazione professionale spesso ripetitiva nei contenuti, sono di importo irrisorio. Per detta tipologia d'incarichi dovrà essere rivisto il valore "minimo" dell'incarico.
3. Il nuovo software non coglie la capacità contributiva" degli appartenenti al cluster 14, relativo ai giovani: A questi, pur lavorando per altri studi professionali e non direttamente per il committente principale (una sorta di lavoro in subappalto), è dato un compenso a incarico nettamente inferiore a quello che effettivamente viene pagato direttamente al professionista incaricato. Di fatti è prassi consolidata negli studi professionali chiedere ai giovani collaboratori l'apertura della partita IVA, dando loro con compenso mensile predeterminato e forfetario in sostituzione dell'assunzione. In questi casi il giovane professionista che collabora con gli studi professionali, per effetto del numero di fatture emesse, si trova a essere non congruo per un'errata valutazione del valore "minimo" dell'incarico.
4. Il software non coglie neanche le posizioni di quei professionisti che, lavorando quasi esclusivamente con un unico cliente, pur ricevendo un numero molteplice di incarichi e quindi svolgendo più prestazioni professionali, determinano forfetariamente e complessivamente il loro compenso.
5. Si fa rilevare, inoltre, che il software penalizza in modo particolare quei professionisti che in un anno ricevono per lo più pagamenti in acconto. Si pensi a un professionista che svolge n. 12 prestazioni professionali per direzione dei lavori con committenti diversi; prestazioni che per più della metà sono retribuite con acconti pari al 30% del totale pattuito. In questo caso il software comporta la non congruità del professionista, determinando un valore medio per incarichi di direzione lavori al di sotto di quello considerato come "minimo".
6. La tipologia degli incarichi e il numero degli stessi è fondamentale per calcolare il ricavo medio a incarico. Al riguardo si ribadisce, come già affermato in più occasioni, che gli elenchi nel modello per la compilazione dello studio di settore TK18U: "tipologia dell'attività" e "aree specialistiche", redatto anni fa, è obsoleto e non esaustivo delle varie attività nelle quali si articola oggi l'attività professionale dell'architetto. Difatti nel modello dello studio TK18U non sono contemplate in modo compiuto le attività e, quindi, le prestazioni professionali, che l'architetto può compiere. Ciò è dovuto alla normale evoluzione della professione che, seguendo i fenomeni di crescita della società, ne deve recepire anche i bisogni. Questo costringe il professionista a inquadarsi sotto la voce "altre aree o altre attività" con il conseguente e inevitabile effetto distorto per il corretto "funzionamento" del software.
7. Si fa rilevare, inoltre, che la corretta ed esatta definizione degli incarichi ha un ruolo fondamentale nell'individuazione del cluster di appartenenza e, quindi, per la determinazione del valore medio dell'incarico. Non essendo nel modello per la compilazione dello studio di settore indicato in modo chiaro e oggettivo la tipologia dell'incarico ed essendovi al riguardo una soggettiva e personale interpretazione da parte del professionista, accade che architetti pur avendo svolto incarichi simili si trovano in clusters diversi, comportando notevoli effetti distorsivi nel calcolo del ricavo puntuale.
8. Sempre nel quadro D (elementi specifici dell'attività), oltre a quanto già rilevato con nota del 21 novembre u.s., non è corretto affiancare nella stessa voce incarichi di valore economico molto distanti e profondamente differenti tra loro come, a esempio, si verifica attualmente per la voce D5, dove si affianca alla direzione dei lavori l'assistenza e la contabilità dei lavori. E' di tutta evidenza che il professionista che svolge più incarichi di contabilità dei lavori rispetto a quelli di direzione dei lavori sia penalizzato, visto che il costo della prima prestazione è notevolmente inferiore alla seconda. Diventa pertanto inevitabile e urgente un immediato aggiornamento del quadro "D" del modello cartaceo.

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

9. Si ritiene non corretto considerare congruo solo il professionista che raggiunge il ricavo puntuale. L'intervallo di confidenza, determinato dal software e che la stessa amministrazione finanziaria ha definito come un ricavo possibile, deve essere considerato come ricavo congruo. Dall'accertamento basato sugli studi di settore si dovrebbe escludere quel contribuente che ricade nell'intervallo di confidenza e che risulta coerente con gli indicatori.
10. Si ritiene che la resa oraria non debba influenzare in alcun modo gli studi di settore in quanto a fronte di ricavi, anche molto alti, la resa oraria dichiarata potrebbe essere molto bassa in quanto il professionista nell'anno oggetto della dichiarazione dei redditi potrebbe non aver lavorato o lavorato molto poco per mancanza d'incarichi. Il ricavo o i ricavi, infatti, possono essere il frutto di prestazioni professionali avvenute molti anni prima. Questa situazione si può verificare anche al contrario: il professionista può aver lavorato tantissimo nell'anno oggetto dello studio di settore per i molti incarichi ricevuti senza però aver ricevuto nemmeno un acconto.
11. Per quanto riguarda la coerenza, la stessa è calcolata oltre che sulla resa oraria anche sulla base dei rapporti costi/ricavi e ricavi/beni strumentali. Con riferimento ai costi/ricavi, su cui grava l'ormai annoso problema del principio di cassa inficiando la coerenza, si ritiene che debbano essere esclusi dai costi tutte quelle voci di costi fissi relativi a beni non direttamente legati alla produttività quali:
le spese per la gestione dell'auto e tra queste, per esempio, le assicurazioni;
le assicurazioni professionali, ormai obbligatorie per legge;
le spese per alberghi, ristoranti e viaggi che, divenute totalmente deducibili, sono solo delle spese rimborsate.
Con riferimento ai ricavi/beni strumentali, detto rapporto penalizza fortemente i giovani che devono partire con un minimo indispensabile di attrezzature per poter essere operativi. Bisogna, inoltre, tenere conto della veloce obsolescenza degli apparati elettronici. Per dette considerazioni si ritiene opportuno inserire nel software adeguati correttivi.
12. Occorre ricordare che non sempre il professionista percepisce un compenso adeguato a fronte dell'incarico; infatti a volte viene considerato incarico anche quello per il quale si è avuto un semplice fondo spese. Se detto incarico rientra nell'ambito dell'attività prevalente e quindi il compenso si somma agli altri, gli inconvenienti possono essere non di rilievo; se l'incarico per il quale si è avuto un compenso irrisorio rientra in ambito di attività non prevalente il problema è di non poco conto. E' di tutta evidenza che occorre individuare dei correttivi per tali situazioni, che non sono poi tanto anomale come si possa pensare.
13. Non si condivide assolutamente l'abolizione, avvenuta con il decreto "Visco-Bersani" (D.L. 223/2006), della regola del "due su tre" ovvero di quel principio che consentiva di intercettare il professionista solo se fosse risultato non congruo in almeno due esercizi consecutivi su tre. Tale non condivisione nasce dal fatto che è propria della categoria degli architetti, come sicuramente di altre professioni, riscuotere i compensi molto più tardi rispetto a quando si presta il servizio professionale, a volte anche a distanza di anni. Si pensi, a esempio, alla realizzazione di una costruzione: dalla data di conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori alla sua realizzazione occorrono in media almeno quattro anni, salvo imprevisti. Per dette ragioni si auspica con forza un immediato ritorno alla regola suddetta, anche a seguito delle considerazioni espresse nei punti precedenti.
14. Gli studi di settore, così come è avvenuto nel passato, è corretto sottoporli a revisione periodica e utilizzarli ai fini accertativi solo a decorrere dall'anno successivo a quello di revisione, a meno che il contribuente risulti non congruo già con la versione precedente. Tale previsione rispetta il tentativo di raggiungere una maggiore equità consentendo, infatti, una più attenta valutazione dello studio monitorato e facilitando i contribuenti che potranno valutare con maggiore certezza la loro capacità di essere in linea con il livello di congruità dello studio.

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

15. Attesa la peculiarità delle attività professionali e in particolare quella dell'architetto, è da escludersi ogni automatismo che pretenda di normalizzare i compensi con elaborazioni statistiche. Pertanto si è contrari al tentativo di dare una valenza di presunzione legale agli accertamenti basati sugli studi settore e alla determinazione di "specifici indicatori di normalità economica", determinati senza il parere preventivo della Commissione degli Esperti. Indicatori che, non si comprende, se saranno inseriti nel programma di determinazione dei ricavi oppure troveranno un'applicazione postuma, e se saranno idonei, automaticamente e in modo autarchico, all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni d'esercizio dell'attività svolta.

Per tutto quanto sopra esposto è chiaro che l'approvazione dello Studio può raggiungere un parere positivo solo ed esclusivamente se lo stesso continuerà ad avere, così come in passato, un carattere puramente sperimentale senza, quindi, nessuna valenza, ancorché minima, ai fini dell'accertamento fiscale, necessitando il software di un periodo di monitoraggio per eliminare i difetti riscontrati e soprattutto rendere più aderenti alla realtà le risultanze a cui porta l'uso del software anche attraverso un suo continuo aggiornamento.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Componente della Commissione
d'Esperti per gli Studi di Settore

(Arch. Luigi Mirizzi)



All.: c.s.

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Roma, 26 ottobre 2006

Oggetto: Aumento dei fenomeni discriminatori determinanti una disuguaglianza sostanziale nella professione di architetto fra uomini e donne, Gravidanza e Maternità. Mancata applicazione della direttiva Ce 2006/54 del 5 luglio 2006, Legge finanziaria 2007.

In occasione dell'esame del prototipo dello Studio di settore UK18U (Codice attività 74.20.1 - Studi di Architettura) si chiede di tener conto delle considerazioni che seguono, anche a seguito delle indicazioni e sollecitazioni ricevute dai "Comitati pari Opportunità", al fine di attuare una reale parità tra uomini e donne nel campo fiscale.

La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'art. 2 e 3, par. 2 del Trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La Corte di giustizia europea ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della proiezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché l'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità.

Attualmente la professione di architetto in Italia risente ancora in termini reddituali e previdenziali della mancanza di concrete garanzie per quanto attiene il periodo della gravidanza e della maternità.

Opportuna sarebbe, in tal senso, la previsione di sgravi contributivi e fiscali per il periodo pre e post gravidanza, con "indicatori" precisi anche per gli studi di settore.

A tal proposito la Legge finanziaria per il 2007 ha introdotto direttamente nella funzione di ricavo "gli indicatori di coerenza" che, (incideranno direttamente sulla congruità), fino ad ora determinavano una posizione distinta dalla congruità; l'eventuale incoerenza, poteva determinare una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di verifica ma mai si concretizzava con l'accertamento diretto.

In considerazione del fatto che gli indicatori entrano direttamente nel responso sulla congruità, è evidente che il mancato allineamento a tali indicatori può provocare l'accertamento diretto.

Pertanto è necessario che siano previsti indicatori precisi, finalizzati agli studi di settore, personalizzati nel caso di gravidanza e maternità e conseguenti sgravi contributivi e fiscali determinati per il periodo pre e post gravidanza, al fine di rendere operative tutte quelle norme e azioni tese alla reale parità tra uomini e donne.

Il referente per gli Studi di Settore del
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(arch. Luigi Mirizzi)



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 21 novembre 2006

Prot.n./P/06
Cod.
Cod.ML /or

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

OGGETTO: Studio di settore UK18U, evoluzione dello studio di settore TK18U – codice attività 14.20.1. – “Studi di architettura”.

In occasione dell'esame del prototipo dello Studio di settore UK18U (Codice attività 74.20.1 – Studi di Architettura) si chiede di tener conto delle considerazioni che seguono, così come già richiesto nella precedente riunione del giorno 26 ottobre u.s..

Per quanto attiene il quadro D (elementi specifici dell'attività) - "tipologia dell'attività", dove sono specificate le varie prestazioni professionali, si ritiene che al rigo D02 dopo la parola **“Progettazione”** debbano essere cassate le parole “di nuove opere” in quanto tale indicazione non appare corretta e potrebbe indurre in errore il compilatore del quadro; infatti nella dizione comune con il termine “nuove opere” si fa riferimento essenzialmente alle “nuove costruzioni” mentre, le informazioni richieste sono tese a conoscere la tipologia della prestazione professionale e non l'oggetto della prestazione.

La progettazione, per quanto attiene gli architetti, spazia dalla progettazione urbanistica a quella edilizia, dagli elementi d'arredo a quella dei giardini, coprendo un vasto campo d'attività. Infatti nel quadro seguente (aree specialistiche) sono indicate le aree d'attività in cui le prestazioni professionali, come per l'appunto la progettazione, i rilievi, la direzione lavori, ecc. si esplicano. Tutto ciò ad evitare che il professionista nell'incertezza inserisca in “altre attività” la propria prestazione professionale.

Inoltre, sempre nella stessa sezione del quadro D (elementi specifici dell'attività) - “tipologia dell'attività”, si propone al rigo D03 di sostituire la frase: “Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro” con quella più corretta: **“Progettazione finalizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia”**. Infatti tali interventi progettuali trovano nelle leggi sull'edilizia una puntuale descrizione. Si veda ad esempio l'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457 richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Le presenti considerazioni sono state formulate nell'intento di essere maggiormente aderenti alla realtà professionale usando termini consolidati nella giurisprudenza e nella pratica professionale in modo da non ingenerare confusione e portare gli architetti a un'erronea compilazione dei moduli relativi allo studio di settore in oggetto.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Componente della Commissione d'Esperti per gli
Studi di Settore
(arch. Luigi Mirizzi)

ATTIVITA' PROFESSIONALI

VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

STUDIO UK21U

Codice attività: 85.13.0 – Servizi degli studi odontoiatrici

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata una riunione presso la sede della SO.SE. S.p.A, finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK21U in data 24 novembre 2006.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Associazione Nazionale Dentisti Italiani;
- Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- Associazione Italiana Odontoiatri.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, fa presente che dall'analisi del nuovo studio UK21U emerge una richiesta di redditività decisamente elevata per alcuni clusters, con particolare inasprimento nei confronti degli Studi di grande dimensione (cluster 10), degli odontoiatri che dispongono di studi in condivisione con altri professionisti (cluster 13) e dei professionisti titolari di più di uno studio odontoiatrico di ampia struttura (cluster 12); non si comprende inoltre come sia possibile l'inserimento nel cluster Studi di grande dimensione (cluster 10) di alcune realtà lavorative con un solo riunito odontoiatrico.

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani ritiene quindi impossibile esprimere un parere compiuto e definitivo in merito al prototipo UK21U analizzato e richiede il mantenimento per almeno un altro anno del regime di monitoraggio, con la possibilità di rivalutare su un più ampio numero di casistiche l'impatto delle diverse variabili.

L'associazione italiana odontoiatri ha invece fatto presente quanto segue:

- 1) Il personale dipendente incide notevolmente sulla funzione ricavi.
Esso non può produrre reddito in quanto non può "mettere le mani" nella bocca del paziente, svolge quindi, una funzione di assistenza (salvo per l'igienista diplomata e sempre che sia

dipendente, a tal proposito sarebbe opportuno distinguere, tra i dipendenti, questa figura), nonché della disinfezione dell'ambiente professionale e della sterilizzazione dello strumentario per cui parte delle ore dei dipendenti sono dedicate a questa importantissima e delicatissima funzione che garantisce la sicurezza della salute del paziente, ma che certamente non produce reddito.

2) L'età del professionista

Non è corretto non tener conto del fatto che un professionista con oltre 60 anni di età anagrafica ha una capacità di lavoro inferiore ad uno più giovane. Quindi, anche se l'esperienza e l'essere sul mercato da più tempo può influire sulla capacità di reddito, è indubbio che, per una professione dove determinati requisiti fisici sono importanti, questi stessi requisiti fisici, con l'età che avanza, non siano più gli stessi.

La considerazione opposta si può fare per i giovani professionisti che invece non hanno l'esperienza e la notorietà.

3) Il peso dei beni strumentali sulla funzione ricavi

Nello studio odontoiatrico si effettuano prestazioni di igiene orale e pertanto almeno un riunito è prevalentemente dedicato a questo tipo di prestazione.

L'associazione italiana odontoiatri ribadisce comunque che lo "Studio di settore", per il noto problema del "principio di cassa", non si adatti alla determinazione del reddito professionale e che pertanto la fase di "monitoraggio" debba essere mantenuta al fine di aggiungere elementi che, per quanto possibile, permettano di elaborare uno Studio di settore che sia il più vicino possibile alla realtà del paese.

B) CONSIDERAZIONI FINALI

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, l'esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK21U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo condizionato all'applicazione monitorata dello studio

Roma 6 febbraio 2007



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. Gerhard Seeberger – Via Degioannis 25 B – 09125 Cagliari – Tel. e Fax 070 - 303569

Alla cortese attenzione del
Dr. Luigi Abritta
Dirigente della Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate
Viale Europa 242
Torre C, Piano XI
10144 Roma

Via E-mail:

per conoscenza:
Dr. Giampiero Brunello
Amministratore Delegato Studi di Settore

Dr. Mauro Amatori
Ufficio Studi di Settore

Dr. Alessandro Madia
Agenzia delle Entrate

Cagliari, 18.01.2007

Oggetto: Integrazione considerazioni dell'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) per lo Studio di Settore – Servizi degli Studi Odontoiatrici

Pregiatissimo Dr. Abritta,

in relazione allo Studio di settore UK21U, l'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) vorrebbe segnalare alcune circostanze delle quali l'attuale Studio non tiene conto e contribuire al fine di migliorare lo strumento ausiliare "Studio di Settore", prima che diventi definitivo.

Premessa

Dall'elaborazione fatta sugli Studi di settore è emerso un dato preoccupante.

Gli studi analizzati, confrontati con l'applicazione dello Studio evoluto e quello precedente, risultano non congrui e non coerenti con una percentuale che si avvicina al 60%.

Un dato che ci preme sottolineare e che abbiamo avuto modo di riscontrare in occasione delle riunioni presso l'Osservatorio Provinciale Studi di settore della Provincia di Cagliari, riguarda la territorialità che non dà i risultati che ci si aspetta per un territorio fortemente penalizzato come la Sardegna che, non solo appartiene ad una zona geografica, come si evince da tutte le normative agevolative varate in questi anni, depressa, ma soffre di una ulteriore limitazione quale quella della insularità.

I risultati di GERICO, tenendo ferme tutte le altre variabili, sono simili, per lo Studio di settore in oggetto, per un professionista che svolge la propria attività in una città come Cagliari e uno che invece la svolge in una città come Milano, appartenenti ambedue al gruppo territoriale 3.

La territorialità, come si evince dalle note metodologiche, dovrebbe tenere conto del livello dei prezzi, delle infrastrutture esistenti e utilizzabili, della capacità di spesa, della tipologia dei fabbisogni, del livello di benessere, del grado di scolarizzazione e dello sviluppo economico.

Inoltre, per lo Studio di settore in commento, oltre ai parametri sopra indicati, incide anche la propensione della popolazione a dare il giusto peso alla salute orale, ossia al livello di conoscenza delle problematiche connesse alla salute orale. Non dimentichiamo anche il peso che può avere l'estetica a seconda dell'ambiente in cui si opera.

Vogliamo porre la Vostra attenzione su alcune variabili che incidono sulla funzione ricavi dello Studio di settore in oggetto e precisamente:

gerhard.seeberger@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. Gerhard Seeberger – Via Degioannis 25 B – 09125 Cagliari – Tel. e Fax 070 - 303569

1) Il personale dipendente che incide notevolmente sulla funzione ricavi

Dobbiamo ricordare che, non solo il personale dipendente di uno studio odontoiatrico non può produrre reddito in quanto non può "mettere le mani" nella bocca del paziente.

Svolge quindi, una funzione di assistenza (salvo per l'igienista diplomata e sempre che sia dipendente, a tal proposito sarebbe opportuno distinguere, tra i dipendenti, questa figura), ma, come evidenziato in un comunicato inoltrato nel 2005 alla SOSE, il personale dipendente si occupa anche e necessariamente, della disinfezione dell'ambiente professionale e della sterilizzazione dello strumentario per cui parte delle ore, a rotazione, dei dipendenti sono dedicate a questa importantissima e delicatissima funzione che garantisce la sicurezza della salute del paziente, ma che certamente non produce reddito.

2) L'età del professionista

Non è corretto non tener conto del fatto che un professionista con oltre 60 anni di età anagrafica ha una capacità di lavoro inferiore ad uno più giovane. Quindi, anche se l'esperienza e l'essere sul mercato da più tempo può influire sulla capacità di reddito, è indubbio che, per una professione dove determinati requisiti fisici sono importanti, questi stessi requisiti fisici, con l'età che avanza, non siano più gli stessi.

La considerazione opposta si può fare per i giovani professionisti che invece non hanno l'esperienza e la notorietà.

3) Il peso dei beni strumentali sulla funzione ricavi

Sempre nel comunicato inoltrato alla SOSE nel 2005, si era evidenziato che nello studio odontoiatrico si effettuano prestazioni di igiene orale e pertanto almeno un riunito fosse prevalentemente dedicato a questo tipo di prestazione.

Sembra che il nuovo Sudio UK21U, che dovrebbe entrare in vigore per l'anno di imposta 2006 abbia tenuto in considerazione solo parzialmente le osservazioni evidenziate nel comunicato del 2005, si chiede, pertanto, di riconsiderare sia le osservazioni in premessa che i punti 1), 2) e 3) al fine di porre dei correttivi allo studio di settore "Servizi degli studi odontoiatrici".

Ribadiamo comunque che lo strumento "Sudio di settore", per il noto problema del "principio di cassa", non si adatti alla determinazione del reddito professionale e che pertanto la fase di "monitoraggio" debba essere mantenuta al fine di aggiungere elementi che, per quanto possibile, permettano di elaborare uno Sudio di settore che sia il più vicino possibile alla realtà del paese.

Ringrazio per la cortese attenzione e colgo l'occasione per mandare i miei più cordiali saluti.

Dr. Gerhard Seeberger
Presidente Nazionale A.I.O.

gerhard.seeberger@aio.it

Dott. Giampiero Brunello
SOSE S.p.A
Via Mentore Maggini 48/c
00143 Roma

gbrunello@sose.it

Dott. Luigi Abritta
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00145 Roma

luigi.abritta@agenziaentrate.it

oggetto: osservazioni sullo studio di settore UK21U

In qualità di coordinatore del gruppo delle professioni sanitarie, desidero formulare alcune osservazioni in merito allo studio di settore in oggetto.

Già le Associazioni più rappresentative degli odontoiatri hanno posto in rilievo come, pur rappresentando il nuovo modello di calcolo una positiva innovazione rispetto al precedente, permangono alcune criticità che dovranno essere superate.

La territorialità non offre una corretta rappresentazione delle differenze esistenti fra le varie regioni, province e zone particolarmente depresse anche nello stesso ambito provinciale, che determinano rilevanti scostamenti nelle tariffe applicate.

La resa del personale appare considerata in eccesso, poiché si tratta di collaborazioni che non possono dare, se non in specifici e ristretti casi, autonome fonti di compenso. L'odontoiatra che desidera darsi una organizzazione efficiente è penalizzato rispetto a chi operi in modo diverso, pur con lo stesso numero di prestazioni. Si suscita perplessità anche la resa attribuita alle attrezzature: si è in fase di rilevante aggiornamento, dovuto a nuove tecniche ed a disposizioni delle autorità sanitarie: anche in questo campo si rischia la penalizzazione di quanti desiderino attingere ai massimi livelli organizzativi.

Un altro punto critico al quale deve essere dato assoluto rilievo è riferito alle modalità di pagamento da parte dei clienti.

Ormai il pagamento frazionato, nel campo protesico ed in quello ortodontico è una prassi frequente, sia per le modalità di esecuzione delle prestazioni, sia per le condizioni finanziarie dei pazienti. Lo studio in esame tiene conto delle prestazioni effettuate, siano o meno saldate, si corre il rischio di vedersi attribuita incongruità anche per più anni, rispetto alla medesima prestazione.

Quanto sopra evidenzia a mio avviso e secondo i pareri delle Associazioni, la necessità di un ulteriore momento di riflessione e perfezionamento dello studio di settore, anche con eventuali integrazioni della modulistica al fine di appurare gli scostamenti temporali dei compensi.

Ritengo pertanto necessaria la prosecuzione del monitoraggio in atto.



Giampiero Malagnino

associazione nazionale dentisti italiani

Prot. 056.07.SS.P

Roma, 18 gennaio 2007

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
UFFICIO STUDI DI SETTORE

31 GEN. 2007

Prot. n° 0007/147844

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Roma

c.a. Dott. Alessandro Madia
alessandro.madia@agenziaentrate.it

Oggetto: Vs. Prot. 2804/2007

In merito alla richiesta di osservazioni riferita al prototipo dello Studio di Settore UK21U, evoluzione dello Studio di Settore TK21U - "Servizi degli studi odontoiatrici" cod. 85130 - con la presente evidenziamo quanto segue:

- 1) alle riunioni convocate per l'esame del prototipo relativo allo Studio di Settore UK21U alle quali la nostra Associazione ha sempre attivamente partecipato ed in particolare nell'incontro del 24.11.2006 era emerso che, al fine di meglio rappresentare la realtà odontoiatrica, si era tenuto conto:
 - del correttivo territoriale (ogni provincia con propria variabile territoriale in tutti i cluster);
 - del livello di presenza dei professionisti sul territorio;
 - dell'abbattimento del costo per ASO e segreteria;
 - dell'abbattimento del costo per età professionale variabile a seconda del Cluster di appartenenza;
 - dell'eliminazione del valore dei beni strumentali per il cluster 14 (collaboratori di studio).
- 2) Dalla statistica inviata nei giorni scorsi dal SOSE relativa all'elaborazione degli 83 UK21U di provenienza ANDI, confrontata con gli sviluppi degli stessi 83 Studi di Settore sul modello TK21U (casistica decisamente esigua in termini di popolazione), emerge una richiesta di redditività decisamente elevata per alcuni clusters, con particolare inasprimento nei confronti degli Studi di grande dimensione (cluster 10), degli odontoiatri che dispongono di studi in condivisione con altri professionisti (cluster 13) e dei professionisti titolari di più di uno studio odontoiatrico di ampia struttura (cluster 12); non si comprende inoltre come sia possibile l'inserimento nel cluster Studi di grande dimensione (cluster 10) di alcune realtà lavorative con un solo riunito odontoiatrico.

Allo stato di fatto risulta quindi impossibile esprimere un parere compiuto e definitivo in merito al prototipo UK21U analizzato e si richiede sin d'ora il mantenimento per almeno un altro anno del regime di monitoraggio, con la possibilità di rivalutare su un più ampio numero di casistiche l'impatto delle diverse variabili.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO SINDACALE NAZIONALE

Dott. Gianfranco Prada



IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Callioni



ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI STUDI DI SETTORE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI

Prof. Gianfranco Cerea

L'attività di monitoraggio ha consentito una parziale verifica della capacità degli studi di settore di adeguatamente valutare la congruità e la coerenza dei ricavi dichiarati ai fini IVA dalle attività professionali.

La proposta più recente degli studi prevede che la stima dell'importo dei potenziali ricavi sia ricondotta ai dati che riguardano le tipologie e il numero delle prestazioni rese dall'attività professionale. Ad ognuna delle prestazioni ritenute rilevanti viene associata una tariffa che è poi ponderata con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente in sede di compilazione del questionario allegato alla dichiarazione IVA. Se il valore che risulta dalla dichiarazione rientra in un ampio intervallo, rispetto all'indicazione dello studio di settore e diversa per le varie prestazioni, allora la stima dei compensi è fatta assumendo a riferimento il valore dichiarato. Se viceversa, il valore dichiarato risulta inferiore ad un importo minimo, allora la stima viene effettuata "imponendo" tale valore minimo. Si tratta, in buona sostanza, di una funzione che stima i ricavi combinando quantità e prezzi, con un vincolo di minimo per questi ultimi.

Dal punto di vista della logica economica, questa impostazione appare certamente migliore di quelle utilizzate in precedenti versioni degli studi. Gli esiti delle stime statistiche, effettuate sui dati raccolti attraverso i questionari, sembrano confermare la complessiva coerenza di questo approccio metodologico-interpretativo alla variegata e complessa realtà delle attività professionali.

Alcune precisazioni appaiono comunque necessarie:

- sul piano strettamente metodologico, va osservato come l'articolazione dei questionari e i dati raccolti non siano del tutto adeguati rispetto alle specifiche esigenze conoscitive della nuova impostazione della funzione dei compensi;
- la qualità dei dati utilizzati per le stime, nonostante un significativo lavoro di "ripulitura", continua ad apparire poco soddisfacente; meglio sarebbe integrare l'indagine con una rilevazione diretta e puntuale, frutto di una collaborazione tra amministrazione e un numero anche contenuto di contribuenti;
- il numero e le caratteristiche dei clusters non sembrano del tutto coerenti e compatibili con l'impostazione adottata per la stima della funzione dei compensi. In particolare appare discutibile l'idea secondo cui la specializzazione, implicita nel cluster, si manifesti sul livello del minimo tariffario utilizzato nella funzione stessa;
- nelle stime compare un numero rilevante di studi di professionisti con un volume di attività del tutto marginale, inferiore anche ai 10 mila Euro, peraltro con costi che eccedono talvolta

i ricavi stessi. La diffusione di questo fenomeno, soprattutto con riferimento al caso degli studi legali, incide negativamente sulla stabilità e la qualità generale dei modelli di stima, con esiti di segno incerto per i vari clusters e realtà. Meglio sarebbe isolare tutte queste posizioni “minime” e farne oggetto di una specifica valutazione.

Per quanto attiene i risultati ottenuti applicando il modello stimato a campioni di dati:

- per gli studi notarili, la qualità e l’entità delle incongruità tra compensi dichiarati e stimati appare molto contenuta e da attribuire, molto probabilmente, ad errori nella compilazione dei questionari;
- per gli studi legali, la qualità e l’entità delle incongruità appare significativa, soprattutto per le unità di minor rilevanza economica; si tratta di un modello che necessita ancora di importanti approfondimenti e valutazioni.

La coerenza:

La novità degli studi di settore concerne anche l’esame della coerenza. I modelli propongono nuovi indicatori basati, oltre che sulla resa oraria per addetto, anche sull’incidenza dei costi sui compensi e sulla resa del capitale, intesa come rapporto fra compensi e valore dei beni strumentali.

La scelta di operare una valutazione “multidimensionale” della coerenza appare condivisibile e coerente con l’effettiva complessità che caratterizza le realtà in esame. Questo riconoscimento si associa comunque ad alcune osservazioni critiche.

Al riguardo, va osservato e ripetuto che la resa oraria rappresenta un dato soggettivo e peraltro non verificabile ex-post, soprattutto con riferimento all’attività del professionista. Inoltre può essere molto diversa in ragione della struttura e delle tipologie di prestazioni degli studi professionali e della territorialità. Per quanto riguarda gli altri due indicatori, essi appaiono assolutamente inadeguati poiché reinseriscono nei calcoli, con notevole rilevanza, costi ed elementi strutturali, i cui limiti d’impiego già da tempo segnalati.

La multidimensionalità dell’approccio richiede anche la ricerca e la specificazione di una adeguata regola di rappresentazione sintetica. La “violazione” di uno o più parametri di valutazione, con “intensità” diverse, dovrebbe infatti tradursi in giudizi diversi per “gravità” dei fenomeni, considerando tutte le combinazioni possibili. Un esempio: la violazione molto ampia di un parametro, associata al rispetto ampio di altri due, come viene valutata rispetto ad una violazione modesta di tutti e tre i parametri?

Considerando questi aspetti critici, la valutazione della coerenza appare ancora lacunosa e inadeguatamente specificata.

Considerazioni conclusive

E’ indubbio che la formulazione degli studi di settore per le attività di talune professioni, abbia registrato importanti miglioramenti sul piano concettuale e, di conseguenza, anche su quello strettamente quantitativo. Con ciò si sono create le premesse per un consenso generale all’impostazione e alla praticabilità dell’approccio in campo operativo.

Questo riconoscimento deve però essere soprattutto inteso come incentivo a proseguire lungo il cammino intrapreso. Molto ramane ancora da fare, sia a livello di definizione delle funzioni dei compensi che, in particolare, per i giudizi di coerenza.

Va altresì osservato che con i decreti emanati nell'estate del 2006, il legislatore ha dato avvio ad una serie di interventi che possono incidere significativamente sull'organizzazione e le attività delle professioni: tariffe, contribuenti minimi, maggior competizione sono solo alcuni esempi. La conseguenza ultima di tutto ciò è che i giudizi sul comportamento fiscale dei contribuenti verrebbero formulati applicando, a realtà in evoluzione, modelli e stime basate sui dati raccolti con i questionari di alcuni anni prima.

Ciò premesso, appare difficile, dal punto di vista dell'analisi economica e quantitativa, riconoscere la piena operatività degli studi di settore, nella duplice veste di strumenti di valutazione "oggettiva" della congruità e della coerenza delle dichiarazioni fiscali. I limiti sono ancora ben visibili e significativi. Una forzatura nella direzione della piena adozione degli studi, rischia pertanto di esporre l'amministrazione finanziaria ad una critica ancora troppo facile ed immediata, capace di condurre agevolmente alla delegittimazione dello strumento. Meglio sarebbe riconoscere e ribadire l'utilità di una fase che è di osservazione, associata ad un lavoro che, per molti aspetti, è ancora di "straordinaria manutenzione".

Trento, 6 febbraio 2007



ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
Responsabile Nazionale Politiche del Lavoro

Prot. 01/PL/07
Roma li 06/02/07

Spett.le **Agenzia delle Entrate**
Direzione Centrale accertamento – Ufficio Studi di settore
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Spett. **Commissione degli esperti**
dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

In riferimento ai D.M. 14.04.05 e D.M. 19.06.06 la scrivente AIOraO risulta rappresentativa a livello nazionale degli esercenti la professione sanitaria di Ortottista Assistente in Oftalmologia e in considerazione della tutela del professionista in oggetto, è tenuta a esprimere un parere in riferimento allo studio di settore TK19U di proprio interesse.

Come è riportato nella guida agli studi di settore dell'Agenzia delle Entrate "gli studi di settore introducono nel rapporto tra Fisco e contribuente elementi di *certezza*, di *trasparenza* e di *perequazione del prelievo*".

Se è anche vera l'affermazione che "*il professionista potrà utilizzare tale strumento ai fini gestionali interni, per "conoscersi meglio"*" riteniamo che per tutte le perplessità sopra esposte lo studio TK19U presenti delle lacune e fonte di discussione, come nel caso dell'elemento D42 (attività di ottico optometrista) a discapito dell'attività di Ortottista e Assistente di oftalmologia.

Con rammarico constatiamo che nel documento datato 22 febbraio 2006 (*Documentazione per la commissione degli esperti per la validazione degli studi di settore*) dove si riporta il verbale delle riunioni svolte con gli ordini professionali e le associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi dello studio TK19U, nonostante nella premessa si introduca "*in conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono*" e dove risulta che in data 28 ottobre 2005 sia stata convocata una riunione con gli stessi soggetti, finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo del già menzionato studio di settore, ci chiediamo *perché e come* altre associazioni di categoria fossero presenti (Associazione Italiana Podologi, IPASVI, Associazione Italiana Fisioterapia) mentre l'Associazione Italiana Ortottisti e Assistenti in Oftalmologia (di seguito AIOraO) non risulta mai essere stata coinvolta nonché invitata alla "costruzione" degli studi se è vero che questo è possibile o meglio necessario perché i rappresentanti delle categorie interessate intervengano sia nella fase di elaborazione dello studio sia in quella di revisione e monitoraggio.

Inoltre è per noi incomprensibile la contestuale partecipazione come "Attore" alle riunioni e quindi alle decisioni sul prototipo di studio TK19U della Federottica che in un clima di insufficiente giurisprudenza non perde occasione per creare conflittualità metodologiche e di merito.

Nel caso specifico l'attività di optometrista non è e non abilità all'esercizio di una professione sanitaria e non può essere confusa con quella dell'ottico (R.D. 31 maggio 1928, n. 1334) così anche come stabilito dal Consiglio di Stato che ha motivato la sentenza n° 5297 del 2005.

lavoro@aiorao.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
Responsabile Nazionale Politiche del Lavoro

Considerando che gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi di difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia, l'attività di optometrista in riferimento alla già citata sentenza del Consiglio di Stato che nella fattispecie recita *“trattasi di attività che non è regolamentata dalla legge ed il relativo esercizio deve ritenersi libero e lecito, per la ragione che non esiste nessuna norma che lo vieti”* precisiamo che:

- ai sensi della legge 175/92 art. 1 comma 3 *“ è vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato”*;
- stante alla motivazioni della sentenza citata (5297) è evidente la scarsa conoscenza delle norme in materia di legislazione sanitaria considerando che ai sensi della legge 42/99 e della legge 43/06 l'attività di optometrista non possa che configurare palesemente l'esercizio abusivo di professione sanitaria nonché esercizio abusivo della professione di Ortottista e Assistente di Oftalmologia, in considerazione che il tutto rientra nelle competenze di questa ultima figura professionale.

Alla Agenzia delle Entrate non spettano certo compiti di regolamentazione dell'esercizio di una professione ma questa è tenuta ad osservare, qualora ne venga a conoscenza, della corretta analisi dei dati e della congruità delle professioni, considerando che nella costruzione dei gruppi omogenei delle altre attività paramediche indipendenti che riguarda il codice ISTAT 85.14 non può essere considerata l'attività di optometrista per le ragioni sovra menzionate.

Per le ragioni espresse dalla Federottica nel verbale del 22 febbraio 2006 e stante l'argomentazione fin qui espressa in detta nota da parte della scrivente, sarebbe più opportuno riportare la voce D42 nello studio TM15B a cui fanno riferimento gli ottici.

L'analisi dei cluster, sia del precedente studio SK19U (in particolare i cluster 5-6) che dell'attuale TK19U (per *tipologia di attività* in particolare il cluster 8 e genericamente nel cluster 12) in riferimento alla professione di Ortottista, teniamo a fornire alcune riflessioni sull'attuale studio:

- è evidente che il basso numero di professionisti può non giustificare uno studio di settore proprio per la professione di Ortottista e Assistente di Oftalmologia;
- la maggiore numerosità si ottiene nei cluster che racchiudono informazioni per *tipologia di prestazioni* (il cluster 12 è verosimile per l'attività dell'ortottista) e coerentemente con l'attività svolta (*erogata prevalentemente presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non*) gli appartenenti non dispongono di beni strumentali di rilievo e i costi per il consumo di materiale (come altre voci di costo) ma allo stesso tempo la resa oraria è relativamente bassa e bisogna per questo tenere conto per non creare situazioni di *“non congruità”*;
- che coerentemente alle osservazioni riportate per il cluster 8, di numerosità pari a 220 (nel 75% dei casi il 96% dei compensi/ricavi si ottiene per attività svolta presso strutture private o pubbliche, sanitarie e non) i soggetti appartenenti a questo gruppo non dispongono di beni strumentali di rilievo; si rende necessario comunque l'inserimento nel quadro E (Beni strumentali) di almeno 3-4 voci che costituirebbero strumentari necessari ed essenziali all'attività svolta dall'ortottista nei restanti casi e che oggi, per la incompleta stesura dello studio, potrebbe assegnare una *“non congruità”* rispetto ai risultati *“generati”* dallo studio.

In conclusione il sottoscritto Montes Marco, in qualità di Responsabile nazionale delle Politiche del lavoro dell'AIOraO, in nome e per conto della stessa, chiede di sviluppare, in ordine agli aspetti su indicati, tutti gli approfondimenti necessari ad apportare adeguati correttivi allo studio TK19U e considerando l'avvenuta validazione ed approvazione compiuta in un contesto di totale isolamento

lavoro@aiorao.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
Responsabile Nazionale Politiche del Lavoro

rispetto alla qui presente Associazione di categoria per la quale la stessa avrebbe espresso pro-tempore parere contrario, una congrua fase di monitoraggio con la piena collaborazione tra le parti interessate e che diriga ad una revisione.

Chiediamo infine che detta nota sia menzionata nella riunione della Commissione degli esperti prevista per l'8 febbraio 2007 alle ore 10.00 presso la sede della So.Se., Società per gli Studi di settore, sita in Roma via Mentore Maggini, 48/c.

Marco Montes

AIOraO

Responsabile nazionale Politiche del Lavoro

lavoro@aiorao.it

**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.**

IL PRESIDENTE

Roma, 9 gennaio 2007

Prot. n. 71/2007/F/mgt

Spett.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Presidente Commissione Esperti Studi di
Settore
Dott. Giampiero Brunello
Piazza Mastai, 11

00176 R O M A

Spett.
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242, torre C, piano XI

00144 R O M A

Anticipata via e-mail: dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

manuela.viselli@agenziaentrate.it
annamaria.maresca@agenziaentrate.it

Oggetto: Studio di Settore TK22U – Codice attività 85.20.0 – Servizi veterinari

Ill.mo Presidente,

nella mia qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari, ritengo necessario sottoporre alla Sua attenzione la situazione attuale della nostra Categoria Professionale.

All'inizio dello scorso anno, con gli Uffici preposti, erano state concordate alcune modifiche relative alle variabili che incidevano sul prototipo dello Studio di Settore relativo ai Veterinari, e con la fine del 2006 è terminato il periodo di monitoraggio finalizzato alla valutazione degli effetti di quanto modificato ed integrato.

Ad oggi, però, non avendo ancora avuto la possibilità di analizzare alcun esempio, riterremmo necessario ed indispensabile prolungare la fase di monitoraggio di un altro anno, come già avvenuto – fra l'altro – per altre Categorie Professionali.

La nostra Federazione, inoltre, in conseguenza delle previsioni contenute nella Legge Bersani ritiene opportuno sottolineare come l'abbattimento dei minimi tariffari, anche se istituiti con la sola previsione di natura deontologica, potrebbe determinare la presenza di situazioni paradossali anche all'interno della stessa area geografica. Potremmo infatti assistere a realtà professionali che, pur inserite nello stesso *cluster*, potrebbero presentare diversità tali da determinare congruità in un caso e non congruità nell'altro. Potremmo invero accertare il fenomeno che strutture sanitarie con lo stesso volume di interventi professionali, avendo scelto di abbattere i prezzi che, come detto, non sono più vigilati dall'Ordine Provinciale, non riuscirebbero più a rimanere nel *range* della congruità e della coerenza.

Alla luce di quanto sopra riteniamo quindi necessario condividere con i Vostri Uffici una serie di considerazioni e riflessioni e insistiamo affinché possa essere valutata l'opportunità di prolungare il periodo di monitoraggio.

In attesa di ricevere cortese cenno di riscontro a quanto innanzi esposto, anticipatamente ringrazio ed ossequio.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.

IL PRESIDENTE

Roma, 2 febbraio 2007

Prot. n. 432/2007/F/mgt

Spett.
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

R O M A

Via e-mail: dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

p.c.

manuela.viselli@agenziaentrate.it

annamaria.maresca@agenziaentrate.it

Oggetto: Studio di Settore TK22U – Codice attività 85.20.0 – Servizi veterinari

Spett.le Direzione,

richiamo la nota già trasmessa lo scorso gennaio, e i contenuti in essa espressi (Prot. n. 71/2007/F/mgt del 9 gennaio u.s. – v. allegato), e facendo seguito ai colloqui telefonici intercorsi tra il rappresentante della Federazione, Dr. Giuliano Lazzarini, e la Dr.ssa Manuela Viselli, desidero sollecitare la vostra attenzione sulla problematica legata alla mancata attivazione del rigo D41, riguardante le spese sostenute nell'acquisto di farmaci per la struttura sanitaria.

Quanto segnalato ha creato frequenti disagi ai liberi professionisti. Più volte siamo stati sollecitati ad intervenire per chiarire che codesto rigo non era attivo, essendo stato inserito in un momento successivo alla divulgazione del nuovo prototipo di "Gerico". Da questa circostanza è derivato che molti medici veterinari liberi professionisti, nell'avvalersi della possibilità della cessione del farmaco all'utente – così come previsto dal DM n. 306 del 16 maggio 2001 – sono stati definiti non congrui perchè al ricavo del professionista non è stato possibile dedurre l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto dei farmaci.

Questa correzione riporterebbe alla congruità coloro che per errore ne sono stati esclusi, e si invita l'Agenzia delle Entrate a tener questa segnalazione nella giusta considerazione.

Lo scambio epistolare recentemente intercorso mette in evidenza la necessità di prevedere una proroga del periodo di monitoraggio degli Studi di Settore implementati per i servizi veterinari e, certo di poter contare sulla vostra percettibilità nella comprensione delle problematiche esposte, resto in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato

9